



COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICATO STAMPA

Bruxelles, 5 febbraio 2014

La Commissione sollecita gli Stati membri a garantire la pronta attuazione delle norme sulla detenzione in un altro paese UE

La normativa riguardante la detenzione, adottata all'unanimità dagli Stati membri, risulta applicata in appena la metà dei 28 paesi dell'Unione. È quanto rivela oggi la relazione pubblicata dalla Commissione europea, che esamina l'attuazione di tre decisioni quadro dell'UE, la prima sul trasferimento dei detenuti, la seconda sulla sospensione condizionale e le sanzioni alternative e la terza sull'ordinanza cautelare europea. In applicazione delle norme emananti da queste tre decisioni, le pene detentive, le decisioni di sospensione condizionale o le sanzioni alternative e le misure cautelari possono essere eseguite in un paese dell'UE diverso da quello che ha emesso la condanna o nel quale la persona è in attesa di giudizio: nel paese di cittadinanza o di residenza abituale o in un altro paese dell'UE con il quale l'interessato intrattiene stretti legami.

Le tre decisioni, approvate all'unanimità dagli Stati membri tra il 2008 e il 2009, avrebbero dovuto essere attuate rispettivamente entro il 5 dicembre 2011, il 6 dicembre 2011 e il 1° dicembre 2012. A tutt'oggi però la decisione sul trasferimento dei detenuti viene attuata in appena 18 Stati membri, quella sulla sospensione condizionale e le sanzioni alternative in 14 e l'ultima sull'ordinanza cautelare europea in appena 12 (per la ripartizione per paese si veda la tabella in allegato).

Le tre decisioni non solo mirano a consolidare la fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari europei, elemento essenziale per uno spazio comune europeo di giustizia, ma sono anche importanti strumenti in grado di favorire la riabilitazione sociale dei detenuti e ridurre il ricorso alla custodia cautelare, una ragione di più perché siano adeguatamente attuate.

L'attuazione tardiva o incompleta in diversi Stati membri è quanto mai pregiudizievole se si pensa che le tre decisioni potrebbero contribuire a ridurre le condanne alla reclusione emesse a carico dei cittadini non residenti. Una tale riduzione permetterebbe non solo di alleggerire l'affollamento delle carceri, con un conseguente miglioramento delle condizioni di detenzione, ma anche di tagliare i costi del sistema carcerario. La Commissione sollecita quindi tutti gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a adottare il prima possibile misure atte a garantirne la piena attuazione.

La relazione pubblicata oggi si limita a fare un bilancio preliminare sull'attuazione delle tre decisioni quadro negli Stati membri, non potendo valutare la qualità dell'applicazione dal momento che la metà degli Stati membri non ha ancora provveduto a attuarle.

Prossime tappe

In applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo n. 36 dei trattati, attualmente la Commissione non può avviare i procedimenti di infrazione previsti dall'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea perché le tre decisioni quadro sono state adottate prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Per lanciare i procedimenti di infrazione la Commissione dovrà quindi aspettare il 1° dicembre 2014.

La relazione di oggi ricorda pertanto agli Stati membri la necessità di provvedere a allineare ulteriormente la legislazione nazionale.

Contesto

Ogni anno decine di migliaia di cittadini dell'UE sono processati o condannati in un altro Stato membro. In attesa del processo, molto spesso i giudici emettono un'ordinanza di custodia cautelare per evitare che l'imputato non residente scappi e non si presenti in udienza. Nella stessa situazione, un cittadino residente beneficerebbe invece di misure cautelari più lievi, per esempio l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria o il divieto di espatrio.

Le tre decisioni quadro, intese quali pacchetto di norme coerenti e complementari sulla detenzione dei cittadini dell'UE in altri Stati membri, potrebbero ridurre il ricorso alla custodia cautelare o facilitare la riabilitazione sociale dei detenuti in un contesto transfrontaliero. Esistono infatti nessi operativi non solo tra le tre decisioni ma anche tra queste e la decisione quadro sul mandato d'arresto europeo.

Con il Libro verde sulla detenzione, pubblicato a giugno 2011, la Commissione ha voluto valutare in che misura la custodia cautelare e le condizioni carcerarie danneggino la fiducia reciproca e l'effettiva cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e, in senso più ampio, che ruolo possa avere l'Unione in questo ambito (IP/11/702).

Dall'esame dei numerosi contributi ricevuti in risposta al Libro verde, si evince innanzitutto l'importanza di garantire un'attuazione adeguata e tempestiva dell'attuale normativa dell'UE mirata a promuovere soluzioni alternative alla detenzione.

Per ulteriori informazioni

Cartella stampa:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/140205_en.htm

Commissione europea — Giustizia penale — riconoscimento delle decisioni tra Stati membri dell'UE:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/recognition-decision/index_en.htm

Homepage di Viviane Reding, Vicepresidente e Commissaria europea per la Giustizia:

<http://ec.europa.eu/reding>

Viviane Reding su Twitter: [@VivianeRedingEU](https://twitter.com/VivianeRedingEU)

La DG Giustizia su Twitter: [@EU_Justice](https://twitter.com/EU_Justice)

Contatti:

[Mina Andreeva](#) (+32 2 299 13 82)

[Natasha Bertaud](#) (+32 2 296 74 56)

Per il pubblico: contattare **Europe Direct** telefonicamente allo 00 800 6 7 8 9 10 11 o al seguente indirizzo [email](#)

ALLEGATO: Stato di avanzamento dell'attuazione delle tre decisioni quadro negli Stati membri

	TRASFERIMENTO DEI DETENUTI (2008/909/GAI)	SOSPENSIONE CONDIZIONALE E SANZIONI ALTERNATIVE (2008/947/GAI)	ORDINANZA CAUTELARE EUROPEA (2008/829/GAI)
<i>Termini per l'applicazione</i>	5.12.2011	5.12.2011	1.12.2012
Austria	✓ (1.1.2012)	✓ (1.8.2013)	✓ (1.8.2013)
Belgio	✓ (18.6.2012)	✓ (23.6.2013)	✗
Bulgaria	✗	✓ (14.3.2012)	✗
Repubblica ceca	✓ (1.1.2014)	✓ (1.1.2014)	✓ (1.1.2014)
Cipro	✗	✗	✗
Germania	✗	✗	✗
Danimarca	✓ (5.12.2011)	✓ (5.12.2011)	✓ (1.12.2012)
Estonia	✗	✗	✗
Grecia	✗	✗	✗
Spagna	✗	✗	✗
Finlandia	✓ (5.12.2011)	✓ (5.12.2011)	✓ (1.12.2012)
Francia	✓ (7.8.2013)	✗	✗
Croazia	✓ (1.7.2013)	✓ (1.7.2013)	✓ (1.7.2013)
Ungheria	✓ (1.1.2013)	✓ (1.1.2013)	✓ (1.1.2013)
Irlanda	✗	✗	✗
Italia	✓ (7.9.2010)	✗	✗
Lituania	✗	✗	✗
Lussemburgo	✓ (1.3.2011)	✗	✗
Lettonia	✓ (1.7.2012)	✓ (1.7.2012)	✓ (1.7.2012)
Malta	✓ (1.1.2012)	✗	✗
Paesi Bassi	✓ (1.11.2012)	✓ (1.11.2012)	✓ (1.11.2013)
Polonia	✓ (1.1.2012)	✓ (1.1.2012)	✓ (1.12.2012)
Portogallo	✗	✗	✗
Romania	✓ (25.12.2013)	✓ (25.12.2013)	✓ (25.12.2013)
Svezia	✗	✗	✗
Slovenia	✓ (20.9.2013)	✓ (20.9.2013)	✓ (20.9.2013)
Slovacchia	✓ (1.2.2012)	✓ (1.2.2012)	✓ (1.7.2013)
Regno Unito	✓ (5.12.2011)	✗	✗
TOTALE:	18	14	12

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE QUADRO 2008/909/GAI DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2008

relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea

(GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009	L 81	24	27.3.2009



DECISIONE QUADRO 2008/909/GAI DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2008

relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento, che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale.
- (2) Il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato, conformemente alle conclusioni di Tampere, un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali ⁽¹⁾, pronunciandosi per una valutazione della necessità di meccanismi moderni per il reciproco riconoscimento delle decisioni definitive di condanna a pene privative della libertà personale (misura 14) e per l'estensione dell'applicazione del principio del trasferimento delle persone condannate alle persone residenti negli Stati membri (misura 16).
- (3) Il programma dell'Aia sul rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea ⁽²⁾ prevede che gli Stati membri completino il programma di misure, specie per quanto attiene all'esecuzione delle condanne definitive a una pena detentiva.
- (4) Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa, del 21 marzo 1983, sul trasferimento delle persone condannate. A norma di detta convenzione, il trasferimento per l'esecuzione della parte residua della pena è previsto solo verso lo Stato di cittadinanza della persona condannata e solo previo consenso della medesima e degli Stati interessati. Il protocollo addizionale di tale convenzione, del 18 dicembre 1997, che prevede, a determinate condizioni, il trasferimento dell'interessato indipendentemente dal suo consenso, non è stato ratificato da tutti gli Stati membri. Entrambi gli strumenti non contengono alcun obbligo di massima di accettare le persone condannate ai fini dell'esecuzione di una pena o una misura.
- (5) I diritti processuali nei procedimenti penali sono un elemento cruciale per assicurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nell'ambito della cooperazione giudiziaria. I rapporti tra gli Stati membri, fondati su una particolare fiducia reciproca nei rispettivi ordinamenti giuridici, consentono allo Stato di esecuzione di riconoscere le decisioni delle autorità dello Stato di emissione. Pertanto, si dovrebbe considerare un ulteriore sviluppo della cooperazione contemplata dagli strumenti del Consiglio d'Europa in materia di esecuzione delle sentenze penali, in particolare nel caso in cui cittadini dell'Unione siano stati oggetto di una sentenza penale e siano stati condannati a una pena detentiva o a una misura privativa della libertà personale in un altro Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

⁽²⁾ GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

▼B

Ferma restando la necessità di offrire garanzie adeguate alla persona condannata, la partecipazione di quest'ultima al procedimento non dovrebbe più costituire un elemento predominante con la richiesta in tutti i casi del suo consenso alla trasmissione di una sentenza ad un altro Stato membro ai fini del suo riconoscimento e dell'esecuzione della pena irrogata.

- (6) La presente decisione quadro dovrebbe essere attuata e applicata in modo da consentire il rispetto dei principi generali di eguaglianza, equità e ragionevolezza.
- (7) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), contiene una disposizione discrezionale che consente la trasmissione della sentenza e del certificato, per esempio, allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata, nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), oppure allo Stato membro in cui la persona condannata vive e soggiorna legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni e in cui manterrà un diritto di soggiorno permanente.
- (8) Nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), la trasmissione della sentenza e del certificato allo Stato di esecuzione è soggetta a consultazioni tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione e al consenso dell'autorità competente dello Stato di esecuzione. Le autorità competenti dovrebbero tener conto di elementi quali, per esempio, la durata del soggiorno o altri legami con lo Stato di esecuzione. Nei casi in cui la persona condannata possa essere trasferita in uno Stato membro o in un paese terzo ai sensi della legislazione nazionale o di strumenti internazionali, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione dovrebbero valutare, consultandosi, se l'esecuzione nello Stato di esecuzione contribuisca maggiormente all'obiettivo del reinserimento sociale rispetto all'esecuzione nel paese terzo.
- (9) L'esecuzione della pena nello Stato di esecuzione dovrebbe aumentare la possibilità di reinserimento sociale delle persona condannata. Nell'accertarsi che l'esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, l'autorità competente dello Stato di emissione dovrebbe tenere conto di elementi quali, per esempio, l'attaccamento della persona allo Stato di esecuzione e il fatto che questa consideri tale Stato il luogo in cui mantiene legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici e di altro tipo.
- (10) L'opinione della persona condannata di cui all'articolo 6, paragrafo 3, può essere utile principalmente nell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4. Il termine «soprattutto» è volto a ricomprendere anche i casi in cui l'opinione della persona condannata conterrebbe informazioni che potrebbero essere pertinenti in relazione ai motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 3, non costituiscono motivo di rifiuto connesso con il reinserimento sociale.
- (11) La Polonia necessita di maggior tempo rispetto agli altri Stati membri per far fronte alle conseguenze pratiche e materiali del trasferimento di cittadini polacchi condannati in altri Stati membri, soprattutto considerato l'aumento della mobilità dei cittadini polacchi all'interno dell'Unione. Per tale motivo, dovrebbe essere prevista una deroga temporanea di portata limitata per un periodo massimo di cinque anni.
- (12) La presente decisione quadro dovrebbe applicarsi altresì, *mutatis mutandis*, all'esecuzione delle pene nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e all'articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati

▼B

membri ⁽¹⁾. Ciò significa tra l'altro che, fatta salva detta decisione quadro, lo Stato di esecuzione potrebbe verificare se esistano motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione ai sensi dell'articolo 9 della presente decisione quadro, doppia incriminabilità compresa ove lo Stato di esecuzione faccia una dichiarazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 della presente decisione quadro, quale condizione per riconoscere ed eseguire la sentenza nella prospettiva di valutare se consegnare la persona o eseguire la sentenza nei casi menzionati all'articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro 2002/584/GAI.

- (13) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di eseguire una sentenza qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la pena sia stata irrogata al fine di punire una persona per motivi legati al sesso, alla razza, alla religione, all'origine etnica, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o all'orientamento sessuale oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
- (14) La presente decisione quadro non dovrebbe ostare a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione.
- (15) La presente decisione quadro dovrebbe essere applicata in conformità del diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito dall'articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea.
- (16) La presente decisione quadro dovrebbe essere applicata in conformità della normativa comunitaria applicabile, ivi comprese, in particolare, la direttiva 2003/86/CE del Consiglio ⁽²⁾, la direttiva 2003/109/CE del Consiglio ⁽³⁾ e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (17) Laddove nella presente decisione quadro si fa riferimento allo Stato in cui la persona condannata «vive», si intende il luogo a cui tale persona è legata per il fatto che vi soggiorna abitualmente e per motivi quali quelli familiari, sociali o professionali.
- (18) Nell'applicare l'articolo 5, paragrafo 1, dovrebbe essere possibile trasmettere una sentenza o una copia autenticata della medesima e un certificato all'autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, ad esempio la posta elettronica o il telefax, in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità.
- (19) Nei casi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera k), lo Stato di esecuzione dovrebbe valutare la possibilità di adattare la pena in conformità della presente decisione quadro prima di rifiutare di riconoscere ed eseguire la pena che comporta una misura diversa dalla detenzione.
- (20) I motivi di rifiuto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera k), possono altresì applicarsi nei casi in cui la persona non è stata ritenuta colpevole di un reato benché l'autorità competente abbia applicato la misura che comporta la privazione della libertà personale diversa dalla pena detentiva in conseguenza di un reato.

⁽¹⁾ GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

▼B

- (21) Il motivo di rifiuto relativo alla territorialità dovrebbe applicarsi solo in casi eccezionali e ai fini della più ampia cooperazione possibile ai sensi delle disposizioni della presente decisione quadro, tenuto conto del suo scopo. Qualsiasi decisione relativa all'applicazione di tale motivo di rifiuto dovrebbe basarsi su analisi effettuate caso per caso e su consultazioni tra le competenti autorità dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione.
- (22) Gli Stati membri dovrebbero applicare il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 2, in modo che, come regola generale, l'iter della decisione definitiva, procedura di ricorso compresa, si concluda entro novanta giorni.
- (23) L'articolo 18, paragrafo 1, prevede che, fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 2, la regola della specialità si applichi soltanto qualora la persona sia stata trasferita nello Stato di esecuzione. Non dovrebbe essere pertanto applicabile laddove la persona non sia stata trasferita nello Stato di esecuzione, ad esempio qualora la persona sia fuggita verso lo Stato di esecuzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

- a) «sentenza»: una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione con la quale viene irrogata una pena nei confronti di una persona fisica;
- b) «pena»: qualsiasi pena detentiva o misura privativa della libertà personale, di durata limitata o illimitata, irrogata a causa di un reato in seguito ad un procedimento penale;
- c) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui è emessa una sentenza;
- d) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale è trasmessa una sentenza ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione.

Articolo 2

Determinazione delle autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito all'autorità o alle autorità che, in forza della propria legislazione nazionale, sono competenti ai sensi della presente decisione quadro, allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.
2. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

Articolo 3

Finalità e ambito di applicazione

1. Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena.

▼B

2. La presente decisione quadro si applica qualora la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione.

3. La presente decisione quadro si applica solo al riconoscimento delle sentenze e all'esecuzione delle pene ai sensi della presente decisione quadro. Il fatto che, oltre alla pena, sia stata irrogata una sanzione pecuniaria e/o emessa una decisione di confisca, non ancora pagata, riscossa o eseguita, non osta alla trasmissione di una sentenza. Il riconoscimento e l'esecuzione di dette sanzioni pecuniarie e decisioni di confisca in un altro Stato membro sono disciplinati dagli strumenti applicabili tra gli Stati membri, in particolare la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie ⁽¹⁾, e la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca ⁽²⁾.

4. La presente decisione quadro non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

CAPO II

RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE ED ESECUZIONE DELLE PENE*Articolo 4***Criteri per la trasmissione di una sentenza e di un certificato a un altro Stato membro**

1. A condizione che la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione e purché tale persona abbia dato il suo consenso come richiesto ai sensi dell'articolo 6, una sentenza, corredata del certificato per il quale il modello standard figura nell'allegato I, può essere trasmessa a uno dei seguenti Stati membri:

- a) lo Stato membro di cittadinanza della persona condannata in cui quest'ultima vive; o
- b) lo Stato membro di cittadinanza che, pur non essendo quello in cui la persona condannata vive, è lo Stato membro verso il quale sarà espulsa, una volta dispensata dall'esecuzione della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito alla sentenza; o
- c) qualsiasi Stato membro diverso da quello di cui alle lettere a) o b) la cui autorità competente dia il consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato a tale Stato membro.

2. La trasmissione della sentenza e del certificato può aver luogo qualora l'autorità competente dello Stato di emissione, ove opportuno previa consultazioni tra l'autorità competente dello Stato di emissione e quella dello Stato di esecuzione, abbia la certezza che l'esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata.

3. Prima della trasmissione della sentenza e del certificato, l'autorità competente dello Stato di emissione può consultare, con i mezzi appropriati, l'autorità competente dello Stato di esecuzione. La consultazione è obbligatoria nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c). In questi casi l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa prontamente lo Stato di emissione della sua decisione di consentire o meno alla trasmissione della sentenza.

⁽¹⁾ GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59.

▼B

4. Durante tale consultazione, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può presentare all'autorità competente dello Stato di emissione un parere motivato secondo cui l'esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non avrebbe lo scopo di favorire il reinserimento sociale e l'effettiva reintegrazione della persona condannata nella società.

Nei casi in cui non vi sia stata consultazione, tale parere può essere presentato immediatamente dopo la trasmissione della sentenza e del certificato. L'autorità competente dello Stato di emissione valuta il parere e decide se ritirare o meno il certificato.

5. Lo Stato di esecuzione può, di propria iniziativa, chiedere allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza corredata del certificato. Anche la persona condannata può chiedere alle autorità competenti dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione di avviare una procedura per la trasmissione della sentenza e del certificato a norma della presente decisione quadro. Le richieste a norma del presente paragrafo non creano in capo allo Stato di emissione l'obbligo di trasmettere la sentenza corredata del certificato.

6. Nell'applicare la presente decisione quadro gli Stati membri adottano misure, tenendo in particolare conto lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, che costituiscono il fondamento su cui le loro autorità competenti devono decidere se consentire o no alla trasmissione della sentenza e del certificato nei casi previsti al paragrafo 1, lettera c).

7. All'adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, ogni Stato membro può notificare al segretariato generale del Consiglio che, nei confronti di altri Stati membri che abbiano fatto la medesima notifica, non è necessario il consenso previo di cui al paragrafo 1, lettera c), per la trasmissione della sentenza e del certificato:

- a) se la persona condannata vive e soggiorna legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nello Stato di esecuzione e vi manterrà un diritto di soggiorno permanente; e/o
- b) se la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Nei casi di cui alla lettera a), per diritto di soggiorno permanente si intende che la persona interessata:

- gode di un diritto di soggiorno permanente nel rispettivo Stato membro in conformità della legislazione nazionale che attua la normativa comunitaria adottata ai sensi degli articoli 18, 40, 44 e 52 del trattato che istituisce la Comunità europea, o
- possiede un permesso di soggiorno valido, in qualità di soggiornante permanente o di lungo periodo, per il rispettivo Stato membro in conformità della legislazione nazionale che attua la normativa comunitaria adottata ai sensi dell'articolo 63 del trattato che istituisce la Comunità europea, riguardo agli Stati membri cui si applica tale normativa comunitaria, o in conformità della legislazione nazionale, riguardo agli Stati membri cui non si applica.

Articolo 5

Trasmissione della sentenza e del certificato

1. La sentenza o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa dall'autorità competente dello Stato di emissione direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità. L'originale della sentenza, o una sua copia autenticata, e l'originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione se quest'ultimo lo richiede. Tutte le comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.

▼B

2. Il certificato è firmato dall'autorità competente dello Stato di emissione, la quale certifica che le informazioni ivi contenute sono esatte.
3. Lo Stato di emissione trasmette la sentenza corredata del certificato a un solo Stato di esecuzione per volta.
4. Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all'autorità competente dello Stato di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI del Consiglio ⁽¹⁾, al fine di ottenere l'informazione dallo Stato di esecuzione.
5. L'autorità dello Stato di esecuzione che riceve una sentenza corredata del certificato, qualora non sia competente a riconoscerla e ad adottare le misure necessarie all'esecuzione, trasmette d'ufficio la sentenza corredata del certificato all'autorità competente dello Stato di esecuzione e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione.

*Articolo 6***Opinione e notifica della persona condannata**

1. Fatto salvo il paragrafo 2, una sentenza corredata di un certificato può essere trasmessa allo Stato di esecuzione ai fini del suo riconoscimento e dell'esecuzione della pena soltanto con il consenso della persona condannata, conformemente alla legislazione dello Stato di emissione.
 2. Il consenso della persona condannata non è richiesto qualora la sentenza corredata del certificato sia trasmessa:
 - a) allo Stato membro di cittadinanza in cui la persona condannata vive;
 - b) allo Stato membro verso il quale la persona condannata sarà espulsa, una volta dispensata dall'esecuzione della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito alla sentenza;
 - c) allo Stato membro verso il quale la persona condannata è fuggita o è altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale pendente nei suoi confronti nello Stato di emissione o a seguito della condanna emessa in tale Stato di emissione.
 3. In tutti i casi in cui la persona condannata si trova ancora nello Stato di emissione, le viene offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto. Qualora lo Stato di emissione lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età della persona condannata o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, tale possibilità è offerta al rappresentante legale della persona in questione.
- L'opinione della persona condannata è presa in considerazione allorché si decide riguardo alla trasmissione della sentenza corredata del certificato. Ove la persona si sia avvalsa della possibilità prevista dal presente paragrafo, l'opinione della persona condannata è trasmessa allo Stato di esecuzione, soprattutto tenendo conto dell'articolo 4, paragrafo 4. Se la persona condannata esprime la sua opinione oralmente, lo Stato di emissione provvede a che la relativa trascrizione sia messa a disposizione dello Stato di esecuzione.
4. L'autorità competente dello Stato di emissione informa la persona condannata, in una lingua che essa comprende, che ha deciso di trasmettere la sentenza corredata del certificato utilizzando il modello standard per la notifica che figura nell'allegato II. Se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione al momento di tale decisione, il modello è trasmesso allo Stato di esecuzione che ne informa la persona condannata di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

▼B

5. Il paragrafo 2, lettera a), non si applica alla Polonia come Stato di emissione e come Stato di esecuzione nei casi in cui la sentenza sia stata emessa prima del termine di cinque anni dal 5 dicembre 2011. La Polonia può notificare in qualsiasi momento al segretariato generale del Consiglio che non si avvarrà più di tale deroga.

*Articolo 7***Doppia incriminabilità**

1. I seguenti reati, se punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni e quali definiti dalla legge di detto Stato, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia incriminabilità del fatto, al riconoscimento della sentenza e all'esecuzione della pena irrogata:

- partecipazione a un'organizzazione criminale,
- terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- corruzione,
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽¹⁾,
- riciclaggio di proventi di reato,
- falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro,
- criminalità informatica,
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furto organizzato o a mano armata,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffa,
- racket e estorsione,
- contraffazione e pirateria di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- traffico di veicoli rubati,

⁽¹⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

▼B

- violenza sessuale,
- incendio doloso,
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento di aereo/nave,
- sabotaggio.

2. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni stabilite dall'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, di aggiungere altre fattispecie di reato all'elenco di cui al paragrafo 1. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, della presente decisione quadro, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.

3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dai suoi elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso.

4. Ciascuno Stato membro, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, mediante una dichiarazione notificata al segretariato generale del Consiglio, può dichiarare che non applicherà il paragrafo 1. Siffatta dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento. Tali dichiarazioni o ritiri di dichiarazioni sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 8***Riconoscimento della sentenza ed esecuzione della pena**

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce una sentenza trasmessa a norma dell'articolo 4 e conformemente alla procedura stabilita all'articolo 5 e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione della pena, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall'articolo 9.

2. Se la durata della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo può decidere di adattare la pena soltanto se detta pena è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale. La pena adattata non è inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

3. Se la natura della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può adattarla alla pena o alla misura prevista dalla propria legislazione per reati simili. Tale pena o misura corrisponde, il più possibile, alla pena irrogata nello Stato di emissione e pertanto la pena non è convertita in una sanzione pecuniaria.

4. La pena adattata non può essere più grave della pena imposta nello Stato di emissione in termini di natura o durata.

*Articolo 9***Motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione**

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena nei seguenti casi:

- a) il certificato di cui all'articolo 4 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza e non è stato completato o corretto

▼B

entro un termine ragionevole fissato dall'autorità competente dello Stato di esecuzione;

- b) i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non sono soddisfatti;
- c) l'esecuzione della pena sarebbe in contrasto con il principio del *ne bis in idem*;
- d) in uno dei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e, qualora lo Stato di esecuzione abbia fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, in uno dei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, la sentenza si riferisce a fatti che non costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della sentenza non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione;
- e) la pena è caduta in prescrizione ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione;
- f) la legislazione dello Stato di esecuzione prevede un'immunità che rende impossibile l'esecuzione della pena;
- g) la pena è stata irrogata nei confronti di una persona che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non poteva considerarsi, a causa della sua età, penalmente responsabile dei fatti in relazione ai quali è stata emessa la sentenza;
- h) alla data di ricezione della sentenza da parte dell'autorità competente dello Stato di esecuzione la durata della pena ancora da scontare è inferiore a sei mesi;

▼M1

- i) in base al certificato di cui all'articolo 4, l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, a meno che il certificato attesti che l'interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato di emissione:
 - i) a tempo debito:
 - è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato,
 - e
 - è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;
 - o
 - ii) essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;
 - o
 - iii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:
 - ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione,

▼M1

o

— non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

▼B

j) prima dell'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lo Stato di esecuzione chiede, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, e lo Stato di emissione rifiuta, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera g), che la persona interessata sia perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale nello Stato di esecuzione per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento e diverso da quello che ha dato luogo al trasferimento;

k) la pena irrogata comprende una misura di trattamento medico o psichiatrico o altra misura privativa della libertà personale che, nonostante l'articolo 8, paragrafo 3, non può essere eseguita dallo Stato di esecuzione in base al suo sistema giuridico o sanitario;

l) la sentenza si riferisce a reati che in base alla legislazione dello Stato di esecuzione sono considerati commessi per intero o in parte importante o essenziale all'interno del suo territorio o in un luogo equiparato al suo territorio.

2. Qualsiasi decisione a norma del paragrafo 1, lettera l), in relazione a reati commessi in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, o in un luogo equiparato al suo territorio, è presa dall'autorità competente dello Stato di esecuzione, a titolo eccezionale e su base individuale, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso e, in particolare, considerando se una parte importante o essenziale della condotta in questione abbia avuto luogo nello Stato di emissione.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), i), k) e l), l'autorità competente nello Stato di esecuzione, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena, consulta, con ogni mezzo appropriato, l'autorità competente nello Stato di emissione e, all'occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie.

*Articolo 10***Riconoscimento ed esecuzione parziali**

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione, se è in grado di considerare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena in parte, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena integralmente può consultarsi con l'autorità competente dello Stato di emissione al fine di trovare un accordo in conformità del paragrafo 2.

2. Le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione possono convenire, caso per caso, il riconoscimento e l'esecuzione parziali di una sentenza alle condizioni da loro stabilite purché tali riconoscimento ed esecuzione non comportino un aumento della durata della pena. In mancanza di accordo il certificato è ritirato.

*Articolo 11***Rinvio del riconoscimento della sentenza**

Il riconoscimento della sentenza può essere rinviato nello Stato di esecuzione quando il certificato di cui all'articolo 4 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza, fino a una ragionevole scadenza fissata dallo Stato di esecuzione affinché il certificato sia completato o corretto.

▼B*Articolo 12***Decisione in merito all'esecuzione della pena e termini**

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione decide, quanto prima possibile, se riconoscere la sentenza ed eseguire la pena e informa lo Stato di emissione di tale decisione nonché di eventuali decisioni di adattare la pena a norma dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3.
2. A meno che non esista un motivo di rinvio a norma dell'articolo 11 o dell'articolo 23, paragrafo 3, la decisione definitiva sul riconoscimento della sentenza e sull'esecuzione della pena è presa entro novanta giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato.
3. Se, in casi eccezionali, per l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è possibile rispettare il periodo di cui al paragrafo 2, tale autorità informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per prendere la decisione definitiva.

*Articolo 13***Ritiro del certificato**

Fintantoché l'esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non sia iniziata, lo Stato di emissione può ritirare il certificato da detto Stato indicandone i motivi. Una volta ritirato il certificato, lo Stato di esecuzione non esegue più la pena.

*Articolo 14***Arresto provvisorio**

Se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, quest'ultimo può, su richiesta dello Stato di emissione e prima di ricevere la sentenza e il certificato o prima che sia presa la decisione di riconoscere la sentenza ed eseguire la pena, arrestare la persona condannata o adottare qualsiasi altro provvedimento per assicurare che essa resti nel suo territorio, in attesa di una decisione di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena. La durata della pena non è aumentata per effetto di un periodo di detenzione scontato in virtù della presente norma.

*Articolo 15***Trasferimento delle persone condannate**

1. Qualora si trovi nello Stato di emissione, la persona condannata è trasferita nello Stato di esecuzione a una data convenuta tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione e comunque entro trenta giorni dalla data di adozione della decisione definitiva dello Stato di esecuzione sul riconoscimento della sentenza e sull'esecuzione della pena.
2. Se il trasferimento della persona condannata entro il termine di cui al paragrafo 1 è impedito da circostanze impreviste, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si contattano immediatamente. Il trasferimento viene eseguito non appena tali circostanze cessano di sussistere. L'autorità competente dello Stato di emissione ne informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione e concorda una nuova data per il trasferimento. In tal caso il trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.



Articolo 16

Transito

1. Ciascuno Stato membro permette, conformemente alla propria legislazione, il transito attraverso il suo territorio di una persona condannata che viene trasferita nello Stato di esecuzione, purché lo Stato di emissione gli abbia trasmesso copia del certificato di cui all'articolo 4 corredato della richiesta di transito. La richiesta di transito e il certificato possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Su richiesta dello Stato membro al quale è richiesto il transito, lo Stato di emissione fornisce una traduzione del certificato in una delle lingue, da indicare nella richiesta, che sono accettate dallo Stato membro al quale è richiesto il transito.
2. Quando riceve una richiesta di autorizzare il transito, lo Stato membro al quale è richiesto il transito informa lo Stato di emissione se non può garantire che la persona condannata non sarà perseguita o, tranne nei casi previsti dal paragrafo 1, detenuta o altrimenti soggetta a misure restrittive della libertà personale nel suo territorio per reati commessi o condanne pronunciate prima della sua partenza dal territorio dello Stato di emissione. In tal caso lo Stato di emissione può ritirare la richiesta.
3. Lo Stato membro al quale è richiesto il transito rende nota la sua decisione, che è presa in via prioritaria entro e non oltre una settimana dal ricevimento della richiesta, con la medesima procedura. Tale decisione può essere rinviata fino alla trasmissione della traduzione allo Stato membro di transito, qualora detta traduzione sia richiesta a norma del paragrafo 1.
4. Lo Stato membro al quale è richiesto il transito può tenere la persona condannata in custodia per il tempo strettamente necessario al transito attraverso il suo territorio.
5. In caso di utilizzo del trasporto aereo senza scalo previsto non è necessaria una richiesta di transito. Tuttavia, in caso di atterraggio imprevisto, lo Stato di emissione fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 72 ore.

Articolo 17

Legislazione applicabile all'esecuzione

1. L'esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Le autorità dello Stato di esecuzione sono le sole competenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la liberazione anticipata o condizionale.
2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione deduce dalla durata totale della privazione della libertà personale da scontare in detto Stato il periodo complessivo di privazione della libertà personale già scontato in relazione alla pena riguardo alla quale è stata emessa la sentenza.
3. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può, su richiesta, informare l'autorità competente dello Stato di emissione delle disposizioni applicabili in materia di liberazione anticipata o condizionale. Lo Stato di emissione può accettare l'applicazione di dette disposizioni o ritirare il certificato.
4. Gli Stati membri possono stabilire che qualsiasi decisione sulla liberazione anticipata o condizionale possa tenere conto delle disposizioni della legislazione nazionale indicate dallo Stato di emissione che conferiscono alla persona il diritto alla liberazione anticipata o condizionale in un determinato momento.

▼B*Articolo 18***Specialità**

1. Una persona trasferita nello Stato di esecuzione in virtù della presente decisione quadro, fatto salvo il paragrafo 2, non è perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento diverso da quello che ha dato luogo al trasferimento.
2. Il paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:
 - a) quando, pur avendone avuto la possibilità, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato di esecuzione nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;
 - b) il reato non è punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale;
 - c) il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;
 - d) qualora la persona condannata sia passibile di una sanzione o misura che non implichi la privazione della libertà personale, in particolare una sanzione pecuniaria o una misura sostitutiva della medesima, anche se la sanzione o misura sostitutiva può restringere la sua libertà personale;
 - e) qualora la persona condannata abbia acconsentito al trasferimento;
 - f) qualora, dopo essere stata trasferita, la persona condannata abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità riguardo a specifici reati anteriori al suo trasferimento. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione e verbalizzata in conformità del diritto interno di quest'ultimo. Essa è redatta in modo che risulti che l'interessato l'ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto all'assistenza legale;
 - g) per i casi diversi da quelli menzionati alle lettere da a) ad f), qualora lo Stato di emissione dia il suo consenso in conformità del paragrafo 3.
3. La richiesta di consenso è presentata all'autorità competente dello Stato di emissione, corredata delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI nonché di una traduzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della stessa. Il consenso è accordato qualora vi sia un obbligo di consegna della persona ai sensi della suddetta decisione quadro. La decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Per le situazioni di cui all'articolo 5 della suddetta decisione quadro, lo Stato di esecuzione fornisce le garanzie ivi previste.

*Articolo 19***Amnistia, grazia, revisione della sentenza**

1. L'amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione nonché dallo Stato di esecuzione.
2. Solo lo Stato di emissione può decidere sulle domande di revisione della sentenza che irroga la pena da eseguire in virtù della presente decisione quadro.

*Articolo 20***Informazioni trasmesse dallo Stato di emissione**

1. L'autorità competente dello Stato di emissione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di esecuzione di qualsiasi deci-

▼B

sione o misura in base alla quale, immediatamente o entro un determinato termine, la pena cessa di essere esecutiva.

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione pone fine all'esecuzione della pena non appena informata della decisione o della misura di cui al paragrafo 1 dall'autorità competente dello Stato di emissione.

*Articolo 21***Informazioni che lo Stato di esecuzione deve fornire**

L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta:

- a) della trasmissione della sentenza e del certificato all'autorità competente responsabile dell'esecuzione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5;
- b) dell'impossibilità pratica di eseguire la pena in quanto la persona condannata, dopo la trasmissione della sentenza e del certificato allo Stato di esecuzione, non può essere rintracciata nel territorio dello Stato di esecuzione, nel qual caso quest'ultimo non è tenuto ad eseguire la pena;
- c) della decisione definitiva di riconoscere la sentenza e di eseguire la pena, unitamente alla data della decisione;
- d) dell'eventuale decisione di non riconoscere la sentenza ed eseguire la pena a norma dell'articolo 9, corredata di una motivazione;
- e) dell'eventuale decisione di adattare la pena a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 o paragrafo 3, corredata di una motivazione;
- f) dell'eventuale decisione di non eseguire la pena, per i motivi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, corredata di una motivazione;
- g) delle date di inizio e fine del periodo di libertà condizionale, se ciò è indicato nel certificato dallo Stato di emissione;
- h) dell'evasione della persona condannata;
- i) dell'esecuzione della pena non appena conclusa.

*Articolo 22***Conseguenze del trasferimento della persona condannata**

1. Fatto salvo il paragrafo 2, lo Stato di emissione non procede all'esecuzione della pena una volta che l'esecuzione della medesima sia iniziata nello Stato di esecuzione.

2. Lo Stato di emissione riacquista il diritto di procedere all'esecuzione della pena non appena informato dallo Stato di esecuzione della mancata esecuzione parziale della pena ai sensi dell'articolo 21, lettera h).

*Articolo 23***Lingue**

1. Il certificato è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuno Stato membro può, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, esprimere in una dichiarazione depositata presso il segretario generale del Consiglio la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, non è richiesta la traduzione della sentenza.

▼B

3. Ciascuno Stato membro può, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, indicare in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio che in qualità di Stato di esecuzione può, immediatamente dopo il ricevimento della sentenza e del certificato e qualora ritenga il contenuto del certificato insufficiente per decidere sull'esecuzione della pena, chiedere che la sentenza o le relative parti essenziali siano corredate di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione o in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea. Tale richiesta è preceduta, se necessario, da una consultazione tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione per stabilire le parti essenziali della sentenza da tradurre.

La decisione sul riconoscimento della sentenza e sull'esecuzione della pena può essere rinviata fino alla trasmissione della traduzione dallo Stato di emissione allo Stato di esecuzione o, qualora lo Stato di esecuzione decida di tradurre la sentenza a proprie spese, fino all'ottenimento della traduzione.

*Articolo 24***Spese**

Le spese risultanti dall'applicazione della presente decisione quadro sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese legate al trasferimento della persona condannata nello Stato di esecuzione e di quelle sorte esclusivamente nel territorio dello Stato di emissione.

*Articolo 25***Esecuzione delle pene a seguito di un mandato d'arresto europeo**

Fatta salva la decisione quadro 2002/584/GAI, le disposizioni della presente decisione quadro si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all'esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s'impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell'articolo 4, paragrafo 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l'impunità della persona in questione.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 26***Relazioni con altri accordi e intese**

1. Fatta salva la loro applicazione tra Stati membri e Stati terzi e la loro applicazione transitoria conformemente all'articolo 28, la presente decisione quadro sostituisce, a decorrere dal 5 dicembre 2011, le corrispondenti disposizioni delle seguenti convenzioni applicabili nelle relazioni tra Stati membri:

- la Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, del 21 marzo 1983, e il relativo protocollo addizionale, del 18 dicembre 1997,
- la Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, del 28 maggio 1970,
- il titolo III, capitolo 5, della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni,

▼B

— la Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sull'esecuzione delle condanne penali straniere, del 13 novembre 1991.

2. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali vigenti dopo il 27 novembre 2008, nella misura in cui essi consentano di andare oltre gli obiettivi della presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di esecuzione delle pene.

3. Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali successivamente al 5 dicembre 2008, nella misura in cui essi consentano di approfondire e di andare oltre le disposizioni della presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di esecuzione delle pene.

4. Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione, entro il 5 marzo 2009, gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 2 che vogliono continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 3.

*Articolo 27***Applicazione territoriale**

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

*Articolo 28***Disposizione transitoria**

1. Le richieste pervenute anteriormente al 5 dicembre 2011 restano disciplinate in conformità degli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate. Le richieste pervenute dopo tale data sono disciplinate dalle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro.

2. Tuttavia, al momento dell'adozione della presente decisione quadro, ogni Stato membro può fare una dichiarazione secondo cui, nei casi in cui la sentenza definitiva è stata emessa anteriormente alla data da esso indicata, continuerà, in qualità di Stato di emissione e di esecuzione, ad applicare gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima del 5 dicembre 2011. Se tale dichiarazione è fatta, detti strumenti si applicano in tali casi in relazione a tutti gli altri Stati membri a prescindere dal fatto che abbiano fatto o meno la stessa dichiarazione. La data in questione non può essere successiva al 5 dicembre 2011. La dichiarazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Può essere ritirata in qualsiasi momento.

*Articolo 29***Attuazione**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 5 dicembre 2011.

2. Gli Stati membri comunicano al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni dalla Commissione, il Consiglio esamina entro il 5 dicembre 2012 in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.

▼B

3. Il segretariato generale del Consiglio notifica agli Stati membri e alla Commissione le notifiche o dichiarazioni formulate a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, e dell'articolo 23, paragrafi 1 o 3.
4. Fatto salvo l'articolo 35, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea, uno Stato membro che abbia ripetutamente incontrato difficoltà nell'applicazione dell'articolo 25 della presente decisione quadro, non risolte mediante consultazioni bilaterali, ne informa il Consiglio e la Commissione. La Commissione, in base a tali informazioni e a qualsiasi altra informazione in suo possesso, redige una relazione, corredata delle iniziative che ritiene opportune, per risolvere tali difficoltà.
5. Entro il 5 dicembre 2013, la Commissione redige una relazione sulla base delle informazioni ricevute, corredata delle iniziative che ritiene opportune. Il Consiglio, in base alle relazioni della Commissione e alle eventuali iniziative, riesamina in particolare l'articolo 25 per considerare se si debba sostituire con disposizioni più specifiche.

*Articolo 30***Entrata in vigore**

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



ALLEGATO I

CERTIFICATO

di cui all'articolo 4 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea ⁽¹⁾

a) * Stato di emissione:
 * Stato di esecuzione:

b) Organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza che irroga la pena diventata definitiva:
 Denominazione ufficiale:
 La sentenza è stata pronunciata il (indicare la data: gg-mm-aaaa):
 La sentenza è diventata definitiva il (indicare la data: gg-mm-aaaa):
 Numero di riferimento della sentenza (se disponibile):

c) Informazioni relative all'autorità che può essere contattata per ogni questione relativa al certificato:

1. Tipo di autorità: Si prega di contrassegnare la casella pertinente:
☐ Autorità centrale
☐ Organo giurisdizionale
☐ Altra autorità
2. Estremi dell'autorità di cui alla lettera c), punto 1:
 Denominazione ufficiale:

 Indirizzo:

 Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città)
 Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città)
 Indirizzo e-mail (se disponibile):
3. Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità:
4. Estremi della(e) persona(e) da contattare per ottenere informazioni supplementari ai fini dell'esecuzione della sentenza o ai fini della determinazione delle modalità del trasferimento (nome, titolo/grado, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail) se diversi dal punto 2:

⁽¹⁾ Il presente certificato deve essere redatto o tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o in qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato.



d) Informazioni relative alla persona nei cui confronti è stata irrogata la pena:

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Ultimi indirizzi/residenze noti:

Lingua(e) che la persona in questione comprende (se l'informazione è disponibile):

.....

La persona condannata si trova:

☐ nello Stato di emissione e dev'essere trasferita nello Stato di esecuzione.

☐ nello Stato di esecuzione e la pena dev'essere eseguita in tale Stato.

Ulteriori informazioni da fornire, se disponibili e se del caso:

1. Fotografia e impronte digitali della persona e/o estremi della persona da contattare per ottenere tali informazioni:

.....

2. Tipo e numero di riferimento della carta d'identità o del passaporto della persona condannata:

.....

3. Tipo e numero di riferimento del permesso di soggiorno della persona condannata:

.....

4. Altre informazioni pertinenti sui legami familiari, sociali o professionali della persona condannata nello Stato di esecuzione:

.....

.....

e) Richiesta di arresto provvisorio da parte dello Stato di emissione (se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione):

☐ Lo Stato di emissione chiede allo Stato di esecuzione di arrestare la persona condannata o di adottare qualsiasi altro provvedimento atto a garantire che la persona condannata rimanga nel suo territorio, in attesa di una decisione sul riconoscimento e l'esecuzione della pena.

☐ Lo Stato di emissione ha già chiesto allo Stato di esecuzione di arrestare la persona condannata o di adottare qualsiasi altro provvedimento atto a garantire che la persona condannata rimanga nel suo territorio, in attesa di una decisione sul riconoscimento e l'esecuzione della pena. Si prega di fornire la denominazione dell'autorità dello Stato di esecuzione che ha preso la decisione in merito alla richiesta di arrestare la persona condannata (se applicabile e disponibile):

.....

.....

.....



f) Relazione con un mandato d'arresto europeo precedente:

- ☐ Un mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza privativa della libertà e lo Stato di esecuzione si impegna ad eseguire tale pena o misura di sicurezza (articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo).

Data di emissione del mandato d'arresto europeo e, se disponibile, numero di riferimento:

Denominazione dell'autorità che ha emesso il mandato d'arresto europeo:

Data della decisione di esecuzione e, se disponibile, numero di riferimento:

.....

Denominazione dell'autorità che ha emesso la decisione di esecuzione della pena:

.....

- ☐ Un mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di una persona che è cittadino o residente dello Stato di esecuzione e tale Stato ha consegnato la persona alla condizione che essa sia rinviaa nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato emittente (articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo).

Data della decisione relativa alla consegna della persona:

Denominazione dell'autorità che ha emesso la decisione relativa alla consegna:

Numero di riferimento della decisione, se disponibile:

Data di consegna della persona, se disponibile:

g) Motivi per la trasmissione della sentenza e del certificato (nel caso in cui sia stato compilato il riquadro f, la compilazione del presente riquadro non è necessaria):

La sentenza e il certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione in quanto l'autorità di emissione ha la certezza che l'esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata e:

- ☐ a) lo Stato di esecuzione è lo Stato di cittadinanza della persona condannata in cui quest'ultima vive.
- ☐ b) lo Stato di esecuzione è lo Stato di cittadinanza della persona condannata, verso il quale essa sarà espulsa una volta dispensata dall'esecuzione della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito alla sentenza. Se l'ordine di espulsione o allontanamento non figura nella sentenza, si prega di fornire la denominazione dell'autorità che ha rilasciato l'ordine, la data del rilascio e, se disponibile, il numero di riferimento:
- ☐ c) lo Stato di esecuzione è uno Stato, diverso da uno Stato di cui alle lettere a) o b), la cui autorità competente dà il suo consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato a tale Stato.
- ☐ d) lo Stato di esecuzione ha effettuato una notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della decisione quadro e:
- ☐ si conferma che, secondo quanto risulta all'autorità competente dello Stato di emissione, la persona condannata vive e soggiorna legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nello Stato di esecuzione e vi manterrà un diritto di soggiorno permanente, o
- ☐ si conferma che la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione.



h) Sentenza che irroga la pena:

1. La sentenza riguarda complessivamente reati.

Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il reato o i reati sono stati commessi, inclusi tempo e luogo, e natura della partecipazione della persona condannata:

.....

.....

.....

.....

Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati e disposizioni normative applicabili sulla cui base è stata emessa la sentenza:

.....

.....

.....

2. Qualora il reato o i reati di cui alla lettera h), punto 1, corrispondano a una o più delle seguenti fattispecie di reato, quali definite dalla legge dello Stato di emissione, punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, si prega di confermarlo, contrassegnando le pertinenti fattispecie:

- ☐ partecipazione a un'organizzazione criminale;
- ☐ terrorismo;
- ☐ tratta di esseri umani;
- ☐ sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
- ☐ traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- ☐ traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- ☐ corruzione;
- ☐ frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- ☐ riciclaggio di proventi di reato;
- ☐ falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro;
- ☐ criminalità informatica;
- ☐ criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- ☐ favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;
- ☐ omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- ☐ traffico illecito di organi e tessuti umani;
- ☐ rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
- ☐ razzismo e xenofobia;
- ☐ furto organizzato o a mano armata;
- ☐ traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- ☐ truffa;
- ☐ racket e estorsione;
- ☐ contraffazione e pirateria di prodotti;
- ☐ falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
- ☐ falsificazione di mezzi di pagamento;
- ☐ traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
- ☐ traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- ☐ traffico di veicoli rubati;
- ☐ violenza sessuale;
- ☐ incendio doloso;
- ☐ reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- ☐ dirottamento di aereo/nave;
- ☐ sabotaggio.

3. Qualora il reato o i reati di cui al punto 1 non siano contemplati al punto 2, o se la sentenza e il certificato sono trasmessi a uno Stato membro che ha dichiarato che verificherà la doppia incriminabilità (articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro), si prega di fornire una descrizione completa dei reati in questione:

.....

.....

.....

▼B

i) Informazioni sulla sentenza che irroga la pena:

►⁽¹⁾ 1. Pregasi indicare se l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione:

1. ☐ Sì, l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.
2. ☐ No, l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.
3. Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l'esistenza di uno dei seguenti elementi:
 - ☐ 3.1a. l'interessato è stato citato personalmente il ... (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

- ☐ 3.1b. l'interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

- ☐ 3.2. essendo al corrente della data fissata, l'interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

OPPURE

- ☐ 3.3. l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione il ... (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e:
 - ☐ l'interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione;

OPPURE

- ☐ l'interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.

4. Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:

.....

2. Indicazioni sulla durata della pena:

- 2.1. Durata complessiva della pena (in giorni):
- 2.2. Il periodo complessivo di privazione della libertà personale già scontato in relazione alla pena riguardo alla quale è emessa la sentenza (in giorni):
..... al [...] (indicare la data alla quale è stato effettuato il calcolo: gg-mm-aaa):
- 2.3. Numero di giorni da detrarre dalla durata complessiva della pena per motivi diversi da quelli di cui al punto 2.2. (ad esempio amnistia, grazia o indulto ecc. già concessi in relazione alla pena): al (indicare la data alla quale è stato effettuato il calcolo: gg-mm-aaaa):
- 2.4. Data di scadenza della pena nello Stato di emissione:
 - ☐ Non applicabile, in quanto la persona non è attualmente in stato di detenzione
 - ☐ La persona è attualmente in stato di detenzione e la pena, a norma della legislazione dello Stato di emissione, dovrebbe essere interamente scontata il (indicare la data: gg-mm-aaaa) ⁽¹⁾:

3. Tipo di pena:

- ☐ pena detentiva
- ☐ misura privativa della libertà personale (si prega di precisare):

.....

j) Informazioni relative alla liberazione anticipata o condizionale:

1. A norma della legislazione dello Stato di emissione la persona condannata ha diritto alla liberazione anticipata o condizionale, avendo scontato:
 - ☐ metà della pena
 - ☐ due terzi della pena
 - ☐ un'altra parte della pena (precisare):
2. L'autorità competente dello Stato di emissione chiede di essere informata riguardo alle:
 - ☐ disposizioni della legislazione dello Stato di esecuzione applicabili in materia di liberazione anticipata o condizionale della persona condannata;
 - ☐ date di inizio e fine del periodo di libertà anticipata o condizionale.

⁽¹⁾ Si prega di inserire la data alla quale la pena dovrebbe essere interamente scontata (senza tener conto delle possibilità di qualsiasi forma di liberazione anticipata e/o condizionale) se la persona dovesse restare nello Stato di emissione



k) Opinione della persona condannata:

1. ☐ Non è stato possibile ascoltare la persona condannata in quanto si trova già nello Stato di esecuzione.

2. ☐ La persona condannata si trova nello Stato di emissione e:

a. ☐ ha chiesto la trasmissione della sentenza e del certificato

☐ ha dato il suo consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato

☐ non ha dato il suo consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato (indicare i motivi forniti dalla persona condannata):

.....

.....

b. ☐ L'opinione della persona condannata figura in allegato.

☐ L'opinione della persona condannata è già stata trasmessa allo Stato di esecuzione il (indicare la data: gg-mm-aaaa):

.....

l) Altre circostanze pertinenti (facoltativo):

.....

.....

m) Informazioni finali:

Il testo della/e sentenza/e è allegato al certificato ⁽¹⁾.

Firma dell'autorità che emette il certificato e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte

.....

Nome:

Funzione (titolo/grado)

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile)

⁽¹⁾ L'autorità competente dello Stato di emissione deve allegare tutte le sentenze relative al caso necessarie per disporre di tutte le informazioni sulla pena finale da eseguire. Possono essere allegate anche le traduzioni eventualmente disponibili delle sentenze.

*ALLEGATO II***NOTIFICA ALLA PERSONA CONDANNATA**

Con la presente Le viene notificata la decisione del (autorità competente dello Stato di emissione) di trasmettere la sentenza del (autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione) in data (data della sentenza) (numero di riferimento; se disponibile) a (Stato di esecuzione) ai fini del suo riconoscimento e dell'esecuzione della pena ivi irrogata in conformità della legislazione nazionale che recepisce la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

L'esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione di (Stato di esecuzione). Le autorità di detto Stato saranno competenti a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la liberazione anticipata o condizionale.

L'autorità competente di (Stato di esecuzione) deve dedurre dalla durata totale della privazione della libertà personale da scontare in detto Stato il periodo complessivo di privazione della libertà personale già scontato in relazione alla pena. L'autorità competente di (Stato di esecuzione) può adattare la pena solo se essa è incompatibile con la legge di tale Stato per quanto riguarda la sua durata o natura. La pena adottata non deve aggravare per natura o durata la pena pronunciata in (Stato di emissione).

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

DECISIONE QUADRO 2008/947/GAI DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2008

relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e c), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea si è data come obiettivo lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Ciò presuppone che vi sia da parte degli Stati membri una medesima comprensione, nelle sue componenti portanti, dei concetti di libertà, sicurezza e giustizia, basata sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto.

(2) La cooperazione giudiziaria e di polizia nell'Unione europea mira ad assicurare un elevato livello di sicurezza

per tutti i cittadini. Una delle pietre angolari di tale obiettivo è il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, sancito dalle conclusioni del Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 e ribadito nel programma dell'Aia, del 4 e 5 novembre 2004, per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea ⁽³⁾. Nel programma di misure del 29 novembre 2000 adottato ai fini dell'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, il Consiglio si è pronunciato a favore della cooperazione nel settore della sospensione condizionale della pena e della liberazione condizionale.

(3) La decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea ⁽⁴⁾, concerne il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle pene detentive o misure restrittive della libertà personale. Sono necessarie ulteriori norme comuni, segnatamente qualora una pena non detentiva che comporta la sorveglianza di misure di sospensione condizionale o di sanzioni sostitutive sia stata irrogata nei confronti di una persona che non ha una residenza legale o abituale nello Stato di condanna.

(4) La convenzione del Consiglio d'Europa, del 30 novembre 1964, per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, è stata ratificata da soli dodici Stati membri, in parte con numerose riserve. La presente decisione quadro fornisce uno strumento più efficace in quanto si basa sul principio del mutuo riconoscimento e tutti gli Stati membri vi partecipano.

⁽¹⁾ GU C 147 del 30.6.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Parere del 25 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27.

- (5) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare nel capo VI. Nessuna disposizione della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretata nel senso che non consenta di rifiutare il riconoscimento di una sentenza e/o la sorveglianza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la misura di sospensione condizionale o la sanzione sostitutiva sia stata irrogata al fine di punire una persona a causa del sesso, della razza, della religione, dell'origine etnica, della nazionalità, della lingua, delle opinioni politiche o dell'orientamento sessuale oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
- (6) La presente decisione quadro non dovrebbe ostare a che ciascuno Stato membro applichi le proprie norme costituzionali relative al diritto al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa, alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione e alla libertà di religione.
- (7) Le norme della presente decisione quadro dovrebbero applicarsi conformemente al diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea.
- (8) Lo scopo del reciproco riconoscimento e della sorveglianza della sospensione condizionale della pena, delle condanne condizionali, sanzioni sostitutive e decisioni di liberazione condizionale è non solo di rafforzare la possibilità del reinserimento sociale della persona condannata, consentendole di mantenere fra l'altro i legami familiari, linguistici e culturali, ma anche di migliorare il controllo del rispetto delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive allo scopo di impedire la recidiva, tenendo così in debita considerazione la protezione delle vittime e del pubblico in generale.
- (9) Vi sono vari tipi di misure di sospensione condizionale e di sanzioni sostitutive che sono comuni agli Stati membri e che tutti gli Stati membri sono in linea di massima disposti a sorvegliare. La sorveglianza di tali tipi di misure e di sanzioni dovrebbe essere obbligatoria, fatte salve determinate eccezioni previste dalla presente decisione quadro. Gli Stati membri possono dichiarare che, inoltre, sono disposti a sorvegliare altri tipi di misure di sospensione condizionale e/o altri tipi di sanzioni sostitutive.
- (10) Le misure di sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive che, in linea di principio, è obbligatorio sorvegliare comprendono fra l'altro disposizioni riguardanti il comportamento (quali l'obbligo di smettere di consumare alcolici), la residenza (quali l'obbligo di cambiare il luogo di residenza per motivi di violenza domestica), l'istruzione e la formazione (quali l'obbligo di seguire un «corso di guida sicura»), le attività ricreative (quali l'obbligo di smettere di praticare o seguire un determinato sport) e le limitazioni o le modalità dell'esercizio di un'attività professionale (quali l'obbligo di cercare un'attività professionale in un altro ambiente di lavoro; quest'obbligo non comprende la sorveglianza del rispetto delle inabilitazioni professionali imposte alla persona nell'ambito della sanzione).
- (11) Si potrebbe ricorrere, ove opportuno, al monitoraggio elettronico per sorvegliare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive, conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali.
- (12) Lo Stato membro in cui la persona è condannata può trasmettere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale allo Stato membro in cui la persona condannata ha la residenza legale e abituale ai fini del relativo riconoscimento e della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive ivi contenute.
- (13) La decisione in merito alla trasmissione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale a un altro Stato membro dovrebbe essere presa in ogni singolo caso dall'autorità competente dello Stato membro di emissione tenendo conto, fra l'altro, delle dichiarazioni rilasciate a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 3.
- (14) La sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale possono anche essere trasmesse a uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona condannata, previo consenso dell'autorità competente di tale Stato di esecuzione, tenuto conto delle condizioni stabilite nella pertinente dichiarazione rilasciata dallo stesso Stato ai sensi della presente decisione quadro. In particolare, il consenso può essere accordato, in vista della riabilitazione sociale, quando la persona condannata, senza perdere il diritto di residenza, intenda trasferirsi in un altro Stato membro perché ha ottenuto un contratto di lavoro, se è un familiare di persona legalmente e abitualmente residente in tale Stato membro, o se intende seguire uno studio o una formazione in tale Stato membro, conformemente alla normativa comunitaria.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero applicare le rispettive legislazioni e procedure nazionali per il riconoscimento di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale. Nel caso di una condanna condizionale o sanzione sostitutiva, il fatto che la sentenza non contenga una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale da eseguire in caso di inosservanza degli obblighi o delle istruzioni in questione potrebbe

implicare che gli Stati membri che hanno rilasciato la pertinente dichiarazione ai sensi della presente decisione quadro, quando decidono di procedere al riconoscimento, accettino di sorvegliare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive in questione e di non assumere nessun'altra competenza oltre a quella dell'adozione delle ulteriori decisioni consistenti in una modifica degli obblighi o delle istruzioni contenuti nella misura di sospensione condizionale o nella sanzione sostitutiva ovvero nella modifica della durata del periodo di sospensione condizionale. Pertanto, in tali casi, il riconoscimento non ha altro effetto se non di consentire allo Stato di esecuzione di assumere i suddetti tipi di ulteriori decisioni.

- (16) Uno Stato membro può rifiutare di riconoscere una sentenza e, se del caso, una decisione di sospensione condizionale se la sentenza in questione è stata emessa contro una persona che non è stata riconosciuta colpevole, come nel caso di una persona inferma di mente, e la sentenza o, se del caso, la decisione di sospensione condizionale preveda cure mediche/terapeutiche che lo Stato membro di esecuzione non può sorvegliare in relazione a tali persone secondo la legislazione nazionale.
- (17) Il motivo di rifiuto relativo alla territorialità dovrebbe applicarsi solo in casi eccezionali e ai fini della più ampia cooperazione possibile ai sensi delle disposizioni della presente decisione quadro, tenuto conto dei suoi obiettivi. Qualsiasi decisione relativa all'applicazione di tale motivo di rifiuto dovrebbe basarsi su analisi effettuate caso per caso e su consultazioni tra le competenti autorità dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione.
- (18) Se le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive includono un lavoro o una prestazione socialmente utile, lo Stato di esecuzione dovrebbe avere la facoltà di rifiutare il riconoscimento della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale qualora il lavoro o la prestazione socialmente utile siano in linea di principio espletati in un arco di tempo inferiore a sei mesi.
- (19) Il modulo del certificato è redatto in modo tale che gli elementi essenziali della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale figurino nel certificato, che dovrebbe essere tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Il certificato dovrebbe aiutare le autorità competenti dello Stato di esecuzione a prendere decisioni a norma della presente decisione quadro, comprese decisioni sul riconoscimento e sull'assunzione di competenza per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, decisioni sull'adattamento delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive

e ulteriori decisioni, in particolare in caso di inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva.

- (20) Ai fini del principio del reciproco riconoscimento sul quale si fonda la presente decisione quadro, gli Stati membri di emissione e di esecuzione dovrebbero promuovere il contatto diretto tra le loro autorità competenti quando applicano la presente decisione quadro.
- (21) Tutti gli Stati membri dovrebbero assicurare che le persone condannate nei confronti delle quali sono prese decisioni a norma della presente decisione quadro dispongano per legge di una serie di diritti e di mezzi di impugnazione in conformità della loro legislazione nazionale, a prescindere dal carattere giudiziario o non giudiziario delle autorità competenti designate per prendere decisioni a norma della presente decisione quadro.
- (22) Tutte le ulteriori decisioni connesse con una sospensione condizionale della pena, una condanna condizionale o una sanzione sostitutiva che comportino l'imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale dovrebbero essere prese da un'autorità giudiziaria.
- (23) Poiché tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, i dati personali trattati nel contesto dell'attuazione della presente decisione quadro dovrebbero essere protetti in conformità dei principi di detta convenzione.
- (24) Poiché gli obiettivi della presente decisione quadro, vale a dire favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate, migliorare la protezione delle vittime e del pubblico in generale e favorire l'applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive nel caso di autori di reati che non vivono nello Stato di condanna, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri stessi in considerazione del carattere transfrontaliero delle situazioni interessate e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'intervento, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, quale applicato a norma dell'articolo 2, secondo comma, del trattato sull'Unione europea. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

Articolo 1

Obiettivi e ambito di applicazione

1. La presente decisione quadro è volta a favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate, a migliorare la protezione delle vittime e del pubblico in generale e a favorire l'applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e di sanzioni socialmente utili, nel caso di autori di reati che non vivono nello Stato di condanna. Al fine di conseguire questi obiettivi, la presente decisione quadro stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro, diverso da quello in cui la persona è stata condannata, riconosce le sentenze e, se del caso, le decisioni di sospensione condizionale e sorveglia le misure di sospensione condizionale imposte sulla base di una sentenza o le sanzioni sostitutive contenute in tale sentenza, e prende tutte le altre decisioni relative alla sentenza, a meno che la presente decisione quadro non disponga altrimenti.

2. La presente decisione quadro si applica soltanto:

- a) al riconoscimento delle sentenze e, se del caso, delle decisioni di sospensione condizionale;
- b) al trasferimento di competenza per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;
- c) a tutte le altre decisioni relative a quelle di cui alle lettere a) e b),

secondo quanto descritto e previsto nella presente decisione quadro.

3. La presente decisione quadro non si applica:

- a) all'esecuzione delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale, esecuzione che rientra nell'ambito della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio;
- b) al riconoscimento e all'esecuzione di sanzioni pecuniarie e decisioni di confisca che rientrano nell'ambito della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie ⁽¹⁾, e della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca ⁽²⁾.

4. La presente decisione quadro non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

- 1) «sentenza» una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione che stabilisce che una persona fisica ha commesso un reato e impone:

- a) una pena detentiva o una misura privativa della libertà, se è stata concessa una liberazione condizionale sulla base di tale sentenza o di una successiva decisione di sospensione condizionale;

- b) una sospensione condizionale della pena;

- c) una condanna condizionale;

- d) una sanzione sostitutiva;

- 2) «sospensione condizionale della pena» una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale la cui esecuzione è sospesa condizionalmente, in tutto o in parte, al momento della condanna attraverso l'imposizione di una o più misure di sospensione condizionale. Tali misure di sospensione condizionale possono essere incluse nella sentenza stessa o determinate in una separata decisione di sospensione condizionale presa da un'autorità competente;

- 3) «condanna condizionale» una sentenza in cui l'imposizione della pena sia stata condizionalmente differita imponendo una o più misure di sospensione condizionale o in cui una o più misure di sospensione condizionale siano imposte invece di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale. Tali misure di sospensione condizionale possono essere incluse nella sentenza stessa o determinate in una separata decisione di sospensione condizionale presa da un'autorità competente;

- 4) «sanzione sostitutiva» una sanzione, diversa da una pena detentiva, da una misura restrittiva della libertà personale o da una pena pecuniaria, che impone un obbligo o impartisce un'istruzione;

- 5) «decisione di sospensione condizionale» una sentenza o una decisione definitiva di un'autorità competente dello Stato di emissione presa sulla base di tale sentenza

- a) che assicura la liberazione condizionale, o

- b) che impone misure di sospensione condizionale;

⁽¹⁾ GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59.

- 6) «liberazione condizionale» una decisione definitiva di un'autorità competente o derivante dalla legislazione nazionale per la liberazione anticipata di una persona condannata dopo che questa abbia scontato parte della pena detentiva o della misura privativa della libertà, attraverso l'imposizione di una o più misure di sospensione condizionale;
- 7) «misure di sospensione condizionale» gli obblighi e le istruzioni imposti da un'autorità competente, conformemente al diritto interno dello Stato di emissione, nei confronti di una persona fisica in relazione a una sospensione condizionale della pena, a una condanna condizionale o a una liberazione condizionale;
- 8) «Stato di emissione» lo Stato membro in cui è emessa una sentenza;
- 9) «Stato di esecuzione» lo Stato membro in cui le misure di sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive sono sorvegliate a seguito di una decisione presa conformemente all'articolo 8.
- a) obbligo della persona condannata di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro a una determinata autorità;
- b) divieto di frequentare determinate località, posti o zone definite dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;
- c) obbligo contenente restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;
- d) istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l'istruzione e la formazione, le attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un'attività professionale;
- e) obbligo di presentarsi nelle ore fissate presso una determinata autorità;
- f) obbligo di evitare contatti con determinate persone;
- g) obbligo di evitare contatti con determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati dalla persona condannata a fini di reato;

Articolo 3

Designazione delle autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito all'autorità o alle autorità che, in forza della legislazione nazionale, sono competenti ad agire conformemente alla presente decisione quadro allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.
2. Gli Stati membri possono designare autorità non giudiziarie quali autorità competenti per l'adozione di decisioni a norma della presente decisione quadro, purché tali autorità siano competenti per l'adozione di decisioni di tipo analogo ai sensi della legislazione interna e delle procedure nazionali.
3. Se una decisione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) o c), è assunta da un'autorità competente diversa da un organo giurisdizionale, gli Stati membri assicurano che tale decisione possa essere riesaminata da un organo giurisdizionale o da un altro organo indipendente di tipo giurisdizionale su richiesta della persona interessata.
4. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.
- h) obbligo di risarcire finanziariamente i danni causati dal reato e/o obbligo di fornire la prova dell'osservanza di tale obbligo;
- i) obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile;
- j) obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza della persona o con un rappresentante di un servizio sociale responsabile riguardo alle persone condannate;
- k) obbligo di assoggettarsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione.
2. In sede di attuazione della presente decisione quadro, ogni Stato membro comunica al segretariato generale del Consiglio quali misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive, oltre a quelle di cui al paragrafo 1, è disposto a sorvegliare. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

Articolo 5

Criteri per la trasmissione di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale

- Tipi di misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive**
1. La presente decisione quadro si applica alle seguenti misure di sospensione condizionale o sanzioni sostitutive:
1. L'autorità competente dello Stato di emissione può trasmettere una sentenza e, se del caso, una decisione di sospensione condizionale all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata risiede legalmente e abitualmente, nei casi in cui quest'ultima sia ritornata o voglia ritornare in detto Stato.

2. L'autorità competente dello Stato di emissione può, su richiesta della persona condannata, trasmettere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale all'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello in cui la persona condannata risiede legalmente e abitualmente, previo consenso di quest'ultima autorità.

3. In sede di attuazione della presente decisione quadro, gli Stati membri stabiliscono a quali condizioni le rispettive autorità competenti possono acconsentire alla trasmissione di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale ai sensi del paragrafo 2.

4. Ciascuno Stato membro rilascia una dichiarazione al segretariato generale del Consiglio in merito a quanto stabilito ai sensi del paragrafo 3. Gli Stati membri possono modificare tale dichiarazione in qualsiasi momento. Il segretariato generale mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

Articolo 6

Procedura per la trasmissione di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale

1. Qualora, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1 o 2, l'autorità competente dello Stato di emissione trasmetta una sentenza e, se del caso, una decisione di sospensione condizionale a un altro Stato membro, essa garantisce che siano corredate di un certificato il cui modulo figura nell'allegato I.

2. La sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale, corredate del certificato di cui al paragrafo 1, sono trasmesse dall'autorità competente dello Stato di emissione direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta e in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità. L'originale della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, o una copia autenticata, nonché l'originale del certificato sono trasmessi all'autorità competente dello Stato di esecuzione se quest'ultimo lo richiede. Tutte le comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.

3. Il certificato di cui al paragrafo 1 è firmato dall'autorità competente dello Stato di emissione, la quale certifica che le informazioni ivi contenute sono esatte.

4. Fatte salve le misure e sanzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo

comprende esclusivamente le misure o sanzioni comunicate dallo Stato di esecuzione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2.

5. L'autorità competente dello Stato di emissione trasmette la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale, corredate del certificato di cui al paragrafo 1, a un solo Stato di esecuzione per volta.

6. Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all'autorità competente dello Stato di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI del Consiglio ⁽¹⁾, al fine di ottenere l'informazione dallo Stato di esecuzione.

7. Quando un'autorità dello Stato di esecuzione che riceve una sentenza e, se del caso, una decisione di sospensione condizionale corredate del certificato di cui al paragrafo 1 non sia competente a riconoscerle e ad adottare i conseguenti provvedimenti necessari per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive, essa le trasmette d'ufficio all'autorità competente e ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione di conseguenza, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.

Articolo 7

Conseguenze per lo Stato di emissione

1. Quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione ha riconosciuto la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale inviatale e ha informato di tale riconoscimento l'autorità competente dello Stato di emissione, quest'ultimo non è più competente in relazione alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive imposte, né a prendere le ulteriori misure di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

2. Lo Stato di emissione riacquista la competenza di cui al paragrafo 1:

a) non appena la sua autorità competente abbia notificato il ritiro del certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, all'autorità competente dello Stato di esecuzione;

b) nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 5; e

c) nei casi di cui all'articolo 20.

⁽¹⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

*Articolo 8***Decisione dello Stato di esecuzione**

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale trasmesse conformemente all'articolo 5 e secondo la procedura stabilita all'articolo 6 e adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto del riconoscimento e della sorveglianza di cui all'articolo 11.

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può posticipare la decisione sul riconoscimento della sentenza o, se del caso, della decisione di sospensione condizionale quando il certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza o, se del caso, alla decisione di sospensione condizionale, entro un termine ragionevole fissato affinché il certificato sia completato o corretto.

*Articolo 9***Adattamento delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive**

1. Se la natura o la durata delle pertinenti misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive ovvero la durata del periodo di sospensione condizionale sono incompatibili con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo può adattare alla natura e alla durata delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive ovvero alla durata del periodo di sospensione condizionale che si applicano nella propria legislazione a reati equivalenti. La misura di sospensione condizionale, la sanzione sostitutiva o la durata del periodo di sospensione condizionale adattata corrispondono, il più possibile, a quella irrogata nello Stato di emissione.

2. Se la misura di sospensione condizionale, la sanzione sostitutiva o il periodo di sospensione condizionale sono adattati per il fatto che la durata supera il massimo previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione, la durata della misura di sospensione condizionale, della sanzione sostitutiva o del periodo di sospensione condizionale adattati non sono inferiori al massimo previsto per reati equivalenti nella legislazione dello Stato di esecuzione.

3. La misura di sospensione condizionale, la sanzione sostitutiva o il periodo di sospensione condizionale adattati non sono più severi o più lunghi della misura di sospensione condizionale, della sanzione sostitutiva o del periodo di sospensione condizionale originariamente imposti.

4. In seguito alla ricezione dell'informazione di cui agli articoli 16, paragrafo 2, o 18, paragrafo 5, l'autorità competente dello Stato di emissione può decidere di ritirare il certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, purché la sorveglianza nello Stato di esecuzione non sia ancora iniziata. In tali casi, la decisione è

presa e comunicata quanto prima ed entro dieci giorni dalla ricezione dell'informazione.

*Articolo 10***Doppia incriminabilità**

1. I seguenti reati, se punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni e quali definiti dalla legge di detto Stato, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia incriminabilità dell'atto, al riconoscimento della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale e alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive:

- partecipazione a un'organizzazione criminale,
- terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- corruzione,
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽¹⁾,
- riciclaggio di proventi di reato,
- falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro,
- criminalità informatica,
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,

⁽¹⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furto organizzato o rapina a mano armata,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'anti-quariato e le opere d'arte,
- truffa,
- racket e estorsione,
- contraffazione e pirateria di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento,
- traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita,
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- violenza sessuale,
- incendio doloso,
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento di aereo/nave,
- sabotaggio.

2. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni stabilite dall'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, di aggiungere altre fattispecie di reato all'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, della presente decisione quadro, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.

3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale e la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive alla condizione che la sentenza si riferisca ad atti che costituiscono reato anche

ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso.

4. Ciascuno Stato membro, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, mediante una dichiarazione notificata al segretariato generale del Consiglio, può dichiarare che non applicherà il paragrafo 1. Siffatta dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento. Tali dichiarazioni o ritiri di dichiarazioni sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 11

Motivi di rifiuto del riconoscimento e della sorveglianza

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza o, se del caso, della decisione di sospensione condizionale e il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive nei seguenti casi:

- a) il certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza o alla decisione di sospensione condizionale e non è stato completato o corretto entro un termine ragionevole fissato dall'autorità competente dello Stato di esecuzione;
- b) i criteri di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 6, paragrafo 4, non sono soddisfatti;
- c) il riconoscimento della sentenza e il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive sarebbe in contrasto con il principio *ne bis in idem*;
- d) in uno dei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e, quando lo Stato di esecuzione ha fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, in un caso di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la sentenza si riferisce ad atti che non costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della sentenza o, se del caso, della decisione di sospensione condizionale non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tassa o di imposta o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione;
- e) l'esecuzione della pena è caduta in prescrizione ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisce a un atto che rientra nella sua competenza in conformità di tale legislazione;
- f) la legislazione dello Stato di esecuzione prevede un'immunità che rende impossibile la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive;

- g) in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, la persona condannata, a causa della sua età, non può considerarsi penalmente responsabile degli atti in relazione ai quali è stata emessa la sentenza;
- h) la sentenza è stata pronunciata in contumacia, a meno che il certificato non indichi che la persona è stata citata personalmente o è stata informata tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione interna dello Stato di emissione della data e del luogo del procedimento che ha portato alla sentenza pronunciata in contumacia, oppure che la persona ha dichiarato a un'autorità competente di non opporsi al procedimento;
- i) la sentenza o, se del caso, la decisione di sospensione condizionale comprende una misura medico-terapeutica che, nonostante l'articolo 9, lo Stato di esecuzione non è in grado di sorvegliare in base al suo sistema giuridico o sanitario;
- j) la misura di sospensione condizionale o la sanzione sostitutiva ha una durata inferiore ai sei mesi; o
- k) la sentenza si riferisce a reati che in base alla legislazione dello Stato di esecuzione sono considerati commessi per intero o in parte importante o essenziale all'interno del suo territorio o in un luogo equiparato al suo territorio.
2. Qualsiasi decisione a norma del paragrafo 1, lettera k), in relazione a reati commessi in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, o in un luogo equiparato al suo territorio, è presa dall'autorità competente dello Stato di esecuzione soltanto in circostanze eccezionali e su base individuale, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso e, in particolare, considerando se una parte importante o essenziale della condotta in questione abbia avuto luogo nello Stato di emissione.
3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), h), i), j) e k), l'autorità competente dello Stato di esecuzione, prima di decidere di non riconoscere la sentenza o, se del caso, la decisione di sospensione condizionale e di rifiutare il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, comunica, con ogni mezzo appropriato, con l'autorità competente dello Stato di emissione e, all'occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie.
4. L'autorità competente dello Stato di esecuzione, qualora abbia deciso di invocare uno dei motivi di rifiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare i motivi di cui al paragrafo 1, lettera d) o k), può nondimeno decidere, d'accordo con l'autorità competente dello Stato di emissione, di sorvegliare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive imposte nella sentenza e, se del caso, nella decisione di sospensione condizionale trasmissale, senza assumere la

competenza di adottare alcuna delle decisioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Articolo 12

Termine

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione decide quanto prima, ed entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, corredata del certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, se riconoscere o no la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale e se trasferire la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive. Essa informa immediatamente di tale decisione l'autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta.

2. Se, in circostanze eccezionali, per l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 1, essa informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per prendere la decisione definitiva.

Articolo 13

Legislazione applicabile

1. La sorveglianza e l'applicazione delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive sono disciplinate dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può sorvegliare un obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), richiedendo alla persona condannata di fornire la prova dell'osservanza dell'obbligo di risarcire i danni causati dal reato.

Articolo 14

Competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione è competente per tutte le ulteriori decisioni connesse con una sospensione condizionale della pena, una liberazione condizionale, una condanna condizionale e una sanzione sostitutiva, in particolare in caso di inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva o qualora la persona condannata commetta un nuovo reato.

Tali ulteriori decisioni comprendono in particolare:

- a) la modifica degli obblighi o delle istruzioni contenuti nella misura di sospensione condizionale o nella sanzione sostitutiva, o la modifica della durata del periodo di sospensione condizionale;

b) la revoca della sospensione dell'esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale;

c) l'imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale in caso di sanzione sostitutiva o condanna condizionale.

2. La legislazione dello Stato di esecuzione si applica alle decisioni di cui al paragrafo 1 e a tutte le ulteriori conseguenze della sentenza, ivi compresa, se del caso, l'esecuzione e, se necessario, l'adattamento della pena detentiva o della misura restrittiva della libertà personale.

3. Ciascuno Stato membro ha facoltà, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, di dichiarare che in qualità di Stato di esecuzione rifiuterà di assumere la competenza di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), in casi o categorie di casi da esso specificati, in particolare:

a) nei casi relativi a una sanzione sostitutiva se la sentenza non contiene una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale da eseguire in caso di inosservanza degli obblighi o delle istruzioni in questione;

b) nei casi relativi a una condanna condizionale;

c) nei casi in cui la sentenza riguardi fatti che non costituiscono reato secondo la legislazione dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato.

4. Qualora uno Stato membro si avvalga di una delle facoltà di cui al paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato di esecuzione ritrasferisce la competenza all'autorità competente dello Stato di emissione in caso di inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva se ritiene che occorra adottare una decisione ulteriore di cui al paragrafo 1, lettere b) o c).

5. Nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, rimangono impregiudicati l'obbligo di riconoscere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale, nonché l'obbligo di adottare senza indugio tutti i provvedimenti necessari alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

6. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 3 sono rilasciate mediante notifica al segretariato generale del Consiglio. Tali dichiarazioni possono essere ritirate in qualsiasi momento. Le dichiarazioni o i ritiri di cui al presente articolo sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 15

Consultazione tra le autorità competenti

Se e quando opportuno, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si possono consultare al fine di agevolare un'applicazione efficace e agevole della presente decisione quadro.

Articolo 16

Obblighi delle autorità interessate in caso di competenza dello Stato di esecuzione per le ulteriori decisioni

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di tutte le decisioni riguardanti:

a) la modifica della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva;

b) la revoca della sospensione dell'esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale;

c) l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale, a motivo dell'inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva;

d) l'estinzione della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva.

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione comunica all'autorità competente dello Stato di emissione, ove questa lo richieda, la durata massima della privazione della libertà personale prevista dalla legislazione interna dello Stato di esecuzione per il reato che ha dato luogo alla sentenza e che potrebbe essere imposta alla persona condannata in caso di violazione della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva. Tale informazione è fornita immediatamente dopo la ricezione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, corredata del certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

3. L'autorità competente dello Stato di emissione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di qualsiasi circostanza o elemento conoscitivo che, a suo parere, potrebbe comportare l'adozione di una o più decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

*Articolo 17***Obblighi delle autorità interessate in caso di competenza dello Stato di emissione per le ulteriori decisioni**

1. Qualora l'autorità competente dello Stato di emissione sia competente per le ulteriori decisioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato di esecuzione la informa immediatamente:

- a) di qualsiasi elemento conoscitivo che possa comportare la revoca della sospensione dell'esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale;
- b) di qualsiasi elemento conoscitivo che possa comportare l'imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale;
- c) di tutti gli ulteriori fatti e circostanze richiesti dall'autorità competente dello Stato di emissione che sono essenziali perché essa possa prendere le ulteriori decisioni conformemente alla legislazione interna.

2. Quando uno Stato membro si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 11, paragrafo 4, l'autorità competente di tale Stato informa l'autorità competente dello Stato di emissione in caso di inosservanza da parte della persona condannata di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva.

3. La comunicazione degli elementi conoscitivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 è effettuata utilizzando il modulo di cui all'allegato II. La comunicazione di fatti e circostanze di cui al paragrafo 1, lettera c), è effettuata con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, ove possibile anche utilizzando il modulo di cui all'allegato II.

4. Qualora, ai sensi della legislazione interna dello Stato di emissione, la persona condannata debba essere sottoposta ad audizione giudiziaria prima della determinazione della pena, tale requisito può essere soddisfatto seguendo *mutatis mutandis* la procedura indicata negli strumenti di diritto internazionale o dell'Unione europea che prevedono la possibilità di ricorrere alla videoconferenza per l'audizione di una persona.

5. L'autorità competente dello Stato di emissione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di esecuzione di tutte le decisioni riguardanti:

- a) la revoca della sospensione dell'esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale;
- b) l'esecuzione della pena detentiva o della misura restrittiva della libertà personale, se tale misura è contenuta nella sentenza;

- c) l'imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale, se tale misura non è contenuta nella sentenza;
- d) l'estinzione della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva.

*Articolo 18***Informazioni trasmesse dallo Stato di esecuzione in tutti i casi**

L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta:

- 1) della trasmissione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, corredata del certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'autorità competente responsabile del suo riconoscimento e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive a norma dell'articolo 6, paragrafo 7;
- 2) dell'impossibilità pratica di sorvegliare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive in quanto, dopo la trasmissione allo Stato di esecuzione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, corredata del certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, la persona condannata non può essere rintracciata nel territorio dello Stato di esecuzione, nel qual caso quest'ultimo non è tenuto a sorvegliare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive;
- 3) della decisione definitiva di riconoscere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale e di trasferire la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive;
- 4) dell'eventuale decisione di non riconoscere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale e di rifiutare il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive a norma dell'articolo 11, con relativa motivazione;
- 5) dell'eventuale decisione di adattare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive a norma dell'articolo 9, con relativa motivazione;
- 6) dell'eventuale decisione sull'amnistia o grazia che comporti la non sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive per i motivi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, con relativa motivazione, se del caso.

*Articolo 19***Amnistia, grazia, revisione della sentenza**

1. L'amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione nonché dallo Stato di esecuzione.

2. Solo lo Stato di emissione può decidere sulle domande di revisione della sentenza alla base delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive da sorvegliare in virtù della presente decisione quadro.

*Articolo 20***Cessazione della competenza dello Stato di esecuzione**

1. Qualora la persona condannata si sottragga alla giustizia o non abbia più una residenza legale e abituale nello Stato di esecuzione, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può ritrasferire all'autorità competente dello Stato di emissione la competenza in ordine alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive nonché a tutte le ulteriori decisioni connesse con la sentenza.

2. Qualora nello Stato di emissione sia in corso un nuovo procedimento penale contro la persona in questione, l'autorità competente di detto Stato può chiedere all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione di ritrasferirle la competenza in ordine alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive nonché a tutte le ulteriori decisioni connesse con la sentenza. In tal caso, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può ritrasferire la competenza all'autorità competente dello Stato di emissione.

3. Qualora, in applicazione del presente articolo, la competenza sia ritrasferita allo Stato di emissione, l'autorità competente di detto Stato riassume la competenza. Per la successiva sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive, l'autorità competente dello Stato di emissione tiene conto della durata e del livello di ottemperanza alle misure di sospensione condizionale o alle sanzioni sostitutive nello Stato di esecuzione, nonché di qualsiasi decisione adottata dallo Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1.

*Articolo 21***Lingue**

Il certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuno Stato membro, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, può esprimere in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.

*Articolo 22***Spese**

Le spese risultanti dall'applicazione della presente decisione quadro sono a carico dello Stato di esecuzione, a eccezione di quelle sorte esclusivamente nel territorio dello Stato di emissione.

*Articolo 23***Relazioni con altri accordi e intese**

1. A decorrere dal 6 dicembre 2011, la presente decisione quadro sostituisce, nelle relazioni tra gli Stati membri, le corrispondenti disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa del 30 novembre 1964 per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale.

2. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali vigenti dopo il 6 dicembre 2008, nella misura in cui consentano di andare oltre gli obiettivi della presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

3. Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo il 6 dicembre 2008 nella misura in cui consentano di andare oltre le disposizioni della presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

4. Entro il 6 marzo 2009, gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 2 che vogliono continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 3.

*Articolo 24***Applicazione territoriale**

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

*Articolo 25***Attuazione**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 6 dicembre 2011.

2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro.

Articolo 26

Riesame

1. Entro il 6 dicembre 2014, la Commissione redige una relazione sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2.

2. Sulla base di tale relazione il Consiglio valuta:

- a) in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro; nonché
- b) l'applicazione della presente decisione quadro.

3. La relazione è corredata, se necessario, di proposte legislative.

Articolo 27

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

M. ALLIOT-MARIE

ALLEGATO I

CERTIFICATO

di cui all'articolo 6 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e dell'esecuzione delle sanzioni sostitutive ⁽¹⁾

a) Stato di emissione:

Stato di esecuzione:

b) Organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza che ha imposto una sospensione condizionale della pena, una condanna condizionale o una sanzione sostitutiva

Denominazione ufficiale:

Pregasi indicare se per ottenere eventuali informazioni supplementari riguardo alla sentenza occorre contattare:

☐ l'organo giurisdizionale sopra indicato

☐ l'autorità centrale; in questo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:

☐ un'altra autorità competente; in quest'ultimo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:

Estremi dell'organo giurisdizionale/autorità centrale/altra autorità competente

Indirizzo:

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di telefax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Dati della o delle persone di contatto

Cognome:

Nome(i):

Funzione (grado/titolo):

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di telefax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):

Lingue in cui è possibile comunicare:

c) Autorità che ha emesso la decisione di sospensione condizionale (se del caso)

Denominazione ufficiale:

Pregasi indicare se per ottenere eventuali informazioni supplementari riguardo alla decisione di sospensione condizionale occorre contattare:

☐ l'autorità sopra indicata

☐ l'autorità centrale; in questo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale qualora non precisata alla lettera b):

☐ un'altra autorità competente; in quest'ultimo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale:

Estremi dell'autorità, dell'autorità centrale o di un'altra autorità competente, qualora non precisati alla lettera b)

Indirizzo:

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di telefax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Dati della o delle persone di contatto:

Cognome:

Nome(i):

Funzione (grado/titolo):

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di telefax telefax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):

Lingue in cui è possibile comunicare:

⁽¹⁾ Il presente certificato deve essere redatto o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea accettata da tale Stato.

d) Autorità competente per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive

Autorità competente per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive nello Stato di emissione:

- ☐ organo giurisdizionale/autorità di cui alla lettera b)
- ☐ autorità di cui alla lettera c)
- ☐ altra autorità (pregasi indicare denominazione ufficiale):

Pregasi indicare se per ottenere eventuali informazioni supplementari ai fini della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive occorre contattare:

- ☐ l'autorità sopra indicata
- ☐ l'autorità centrale; in quest'ultimo caso, pregasi indicare la denominazione ufficiale qualora non ancora precisata alla lettera b) o c):

Estremi dell'autorità, o dell'autorità centrale, qualora non precisati alla lettera b) o c)

Indirizzo:

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di telefax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Dati della o delle persone di contatto:

Cognome:

Nome(i):

Funzione (grado/titolo):

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di telefax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):

Lingue in cui è possibile comunicare:

e) Informazioni sulla persona fisica nei cui confronti è stata emessa la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Ultimi indirizzi/residenze noti (se disponibili):

— nello Stato di emissione:

— nello Stato di esecuzione:

— in altro luogo:

Lingua o lingue che la persona in questione comprende (se l'informazione è disponibile):

Pregasi fornire le seguenti informazioni, se disponibili:

— Tipo e numero del documento o dei documenti di identità della persona condannata (carta di identità, passaporto):

— Tipo e numero del permesso di soggiorno della persona condannata nello Stato di esecuzione:

- f) Indicazioni sullo Stato membro al quale si trasmettono la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale, corredate del certificato:

La sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale, corredate del certificato, sono trasmesse allo Stato di esecuzione di cui alla lettera a) per il seguente motivo:

- ☐ la persona condannata ha la sua residenza legale e abituale nello Stato di esecuzione ed è ritornata o vuole ritornare in detto Stato
- ☐ la persona condannata si è trasferita o intende trasferirsi nello Stato di esecuzione per uno o più dei seguenti motivi (pregasi contrassegnare la o le caselle pertinenti):
 - ☐ ha ottenuto un contratto di lavoro nello Stato di esecuzione;
 - ☐ è un familiare di una persona legalmente e abitualmente residente nello Stato di esecuzione;
 - ☐ intende seguire uno studio o una formazione nello Stato di esecuzione;
 - ☐ altro (precisare):

- g) Indicazioni sulla sentenza e, se del caso, sulla decisione di sospensione condizionale

La sentenza è stata emessa il (indicare la data: GG-MM-AAAA):

Se del caso, la decisione di sospensione condizionale è stata emessa il (indicare la data: GG-MM-AAAA):

La sentenza è diventata definitiva il (indicare la data: GG-MM-AAAA):

Se del caso, la decisione di sospensione condizionale è diventata definitiva il (indicare la data: GG-MM-AAAA):

L'esecuzione della sentenza è cominciata il (in caso di data diversa da quella in cui la sentenza è diventata definitiva) (indicare la data: GG-MM-AAAA):

Se del caso, l'esecuzione della decisione di sospensione condizionale è cominciata il (in caso di data diversa da quella in cui la decisione di sospensione condizionale è diventata definitiva) (indicare la data: GG-MM-AAAA):

Numero di riferimento della sentenza (se disponibile):

Se del caso, numero di riferimento della decisione di sospensione condizionale (se disponibile):

1. La sentenza riguarda complessivamente reati.

Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il reato o i reati sono stati commessi, inclusi la data e il luogo, e natura della partecipazione della persona condannata:

Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati e disposizioni normative applicabili sulla cui base è stata emessa la sentenza:

2. Qualora il reato o i reati di cui al punto 1 costituiscano una o più delle seguenti fattispecie di reato, quali definite dalla legge dello Stato di emissione, punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, pregasi confermarlo, contrassegnando le pertinenti fattispecie:

- ☐ partecipazione a un'organizzazione criminale;
- ☐ terrorismo;
- ☐ tratta di esseri umani;
- ☐ sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
- ☐ traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- ☐ traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- ☐ corruzione;
- ☐ frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- ☐ riciclaggio di proventi di reato;
- ☐ falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro;
- ☐ criminalità informatica;
- ☐ criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

- ☐ favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;
- ☐ omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- ☐ traffico illecito di organi e tessuti umani;
- ☐ rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
- ☐ razzismo e xenofobia;
- ☐ furto organizzato o rapina a mano armata;
- ☐ traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- ☐ truffa;
- ☐ racket ed estorsione;
- ☐ contraffazione e pirateria di prodotti;
- ☐ falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
- ☐ falsificazione di mezzi di pagamento;
- ☐ traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita;
- ☐ traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- ☐ traffico di veicoli rubati;
- ☐ violenza sessuale;
- ☐ incendio doloso;
- ☐ reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- ☐ dirottamento di aereo/nave;
- ☐ sabotaggio.

3. Qualora il reato o i reati di cui al punto 1 non siano contemplati al punto 2 o se la sentenza è, se del caso, la decisione di sospensione condizionale e il certificato sono trasmessi a uno Stato membro che ha dichiarato che verificherà la doppia incriminabilità (articolo 10, paragrafo 4, della decisione quadro), pregasi fornire una descrizione completa dei reati in questione:

h) Informazioni sulla sentenza

Pregasi indicare se la persona è comparsa personalmente nel procedimento che ha portato alla sentenza:

- ☐ Sì, la persona è comparsa.
- ☐ No, la persona non è comparsa. Si conferma che:
 - ☐ la persona è stata citata personalmente o informata tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione del luogo e della data del procedimento che ha portato alla sentenza in contumacia; oppure
 - ☐ la persona ha dichiarato a un'autorità competente di non opporsi al procedimento.

i) Indicazioni sul tipo di pena irrogata dalla sentenza o, se del caso, dalla decisione di sospensione condizionale

1. Questo certificato riguarda:

- ☐ una sospensione condizionale della pena (= pena detentiva o misura restrittiva della libertà personale la cui esecuzione è sospesa condizionalmente, in tutto o in parte, al momento della condanna)
- ☐ una condanna condizionale:
 - ☐ l'imposizione della sentenza è stata condizionalmente differita imponendo una o più misure di sospensione condizionale
 - ☐ una o più misure di sospensione condizionale sono state imposte invece di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale
- ☐ una sanzione sostitutiva:
 - ☐ la sentenza contiene una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale da eseguire in caso di inosservanza degli obblighi o delle istruzioni in questione
 - ☐ la sentenza non contiene una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale da eseguire in caso di inosservanza degli obblighi o delle istruzioni in questione
- ☐ una liberazione condizionale (= liberazione anticipata di una persona condannata dopo che abbia scontato parte della pena detentiva o della misura restrittiva della libertà personale)

2. Informazioni aggiuntive

2.1. La persona condannata si trovava in stato di custodia cautelare nel seguente periodo:

2.2. La persona si trovava in stato di carcerazione o era sottoposta a misure restrittive della libertà personale nel seguente periodo (da compilare solo in caso di liberazione condizionale):

2.3. In caso di sospensione condizionale della pena

- durata del periodo detentivo imposto che è stato sospeso condizionalmente:
- durata del periodo di sospensione:

2.4. Durata della pena detentiva da scontare, se nota

- revoca della sospensione dell'esecuzione della sentenza,
- revoca della decisione sulla liberazione condizionale, o
- violazione della sanzione sostitutiva (se la sentenza contiene una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale da eseguire in caso di siffatta violazione):

- j) Indicazioni sulla durata e sulla natura delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive
1. Durata totale della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive:
 2. Se del caso, durata di ciascun obbligo imposto nell'ambito delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive:
 3. Durata del periodo totale di sospensione condizionale (se diversa dalla durata indicata al punto 1):
 4. Natura delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive (è possibile contrassegnare più caselle):
 - ☐ obbligo della persona condannata di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro a una determinata autorità
 - ☐ divieto di frequentare determinati località, posti o zone definite dello Stato di emissione o di esecuzione
 - ☐ obbligo contenente restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione
 - ☐ istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l'istruzione e la formazione, le attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un'attività professionale
 - ☐ obbligo di presentarsi nelle ore fissate presso una determinata autorità
 - ☐ obbligo di evitare contatti con determinate persone
 - ☐ obbligo di evitare contatti con determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati dalla persona condannata a fini di reato
 - ☐ obbligo di risarcire finanziariamente i danni causati dal reato e/o obbligo di fornire la prova dell'osservanza di tale obbligo
 - ☐ obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile
 - ☐ obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza della persona o con un rappresentante di un servizio sociale responsabile riguardo alle persone condannate
 - ☐ obbligo di assoggettarsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione
 - ☐ altre misure che lo Stato di esecuzione è disposto a sorvegliare conformemente alla comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro
 5. Pregasi fornire una descrizione particolareggiata delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive di cui al punto 4:
 6. Pregasi contrassegnare la casella seguente se si dispone delle pertinenti segnalazioni sulla sospensione condizionale:
 - ☐ Nel caso si contrassegni questa casella, si prega di indicare le lingue in cui sono redatte dette segnalazioni: ⁽¹⁾:

- k) Altre circostanze pertinenti, incluse informazioni pertinenti su condanne precedenti o motivi specifici di imposizione delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive (facoltativo):

Il testo della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale è allegato al certificato.

Firma dell'autorità che emette il certificato e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte:

Nome e cognome:

Funzione (grado/titolo):

Data:

Riferimento del fascicolo (se disponibile):

Timbro ufficiale (se disponibile):

⁽¹⁾ Lo Stato di emissione non è tenuto a fornire la traduzione delle segnalazioni.

ALLEGATO II

MODULO

di cui all'articolo 17 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive

SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE DI UNA MISURA DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE O DI UNA SANZIONE SOSTITUTIVA NONCHÉ DI ALTRI ELEMENTI CONOSCITIVI

a) Informazioni sull'identità della persona sottoposta a sorveglianza:

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzo:

Lingua o lingue che la persona in questione comprende (se l'informazione è disponibile):

b) Indicazioni sulla sentenza e, se del caso, della decisione relativa alla sospensione condizionale della pena, alla condanna condizionale, alla sanzione sostitutiva o alla liberazione condizionale:

Sentenza emessa il:

Riferimento del fascicolo (se disponibile):

Se del caso, decisione di sospensione condizionale emessa il:

Riferimento del fascicolo (se disponibile):

Organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza

Denominazione ufficiale:

Indirizzo:

Se del caso, autorità che ha emesso la decisione di sospensione condizionale

Denominazione ufficiale:

Indirizzo:

Certificato rilasciato il:

Autorità che ha rilasciato il certificato:

Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):

c) Informazioni sull'autorità competente per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive:

Denominazione ufficiale dell'autorità:

Nome e cognome della persona di contatto:

Funzione (grado/titolo):

Indirizzo:

Tel. (prefisso del paese) (prefisso della città):

Telefax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica:

d) Misure di sospensione condizionale o sanzioni sostitutive:

La persona di cui alla lettera a) ha violato i seguenti obblighi o istruzioni:

- ☐ obbligo della persona condannata di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro a una determinata autorità
- ☐ divieto di frequentare determinati posti, località o zone definiti dello Stato di emissione o di esecuzione
- ☐ obbligo contenente restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione
- ☐ istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l'istruzione e la formazione, le attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un'attività professionale
- ☐ obbligo di presentarsi nelle ore fissate presso una determinata autorità
- ☐ obbligo di evitare contatti con determinate persone
- ☐ obbligo di evitare contatti con determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati dalla persona condannata a fini di reato
- ☐ obbligo di risarcire finanziariamente i danni causati dal reato e/o obbligo di fornire la prova dell'osservanza di tale obbligo
- ☐ obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile
- ☐ obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza della persona o con un rappresentante di un servizio sociale responsabile riguardo alle persone condannate;
- ☐ obbligo di assoggettarsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione
- ☐ altre misure:

e) Descrizione della violazione o delle violazioni (luogo e data, circostanze specifiche):

f) Altri elementi conoscitivi (se disponibili)

Descrizione degli elementi conoscitivi

g) Dati della persona da contattare per ottenere informazioni supplementari riguardo alla violazione:

Cognome:

Nome(i):

Indirizzo:

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città):

Numero di telefax (prefisso del paese) (prefisso della città):

Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):

Firma dell'autorità che emette il modulo e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel modulo sono esatte

Nome e cognome:

Funzione (grado/titolo):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile)



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.8.2006
COM(2006) 468 definitivo

2006/0158 (CNS)

Proposta di

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO

**sull'ordinanza cautelare europea nel corso delle indagini preliminari tra gli Stati
membri dell'Unione europea**

{SEC(2006)1079}
{SEC(2006)1080}

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Uno degli obiettivi più importanti dell'Unione europea è di sviluppare l'Unione come uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone.

Secondo la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i principi generali del diritto, la custodia cautelare deve essere considerata una misura eccezionale e ad essa deve essere preferita, se possibile, una misura cautelare non detentiva.

Attualmente, tuttavia, i cittadini dell'UE non residenti nel territorio dello Stato membro in cui sono sospettati di aver commesso un reato vengono talvolta tenuti in custodia cautelare o assoggettati a misure cautelari non detentive di lunga durata in un ambiente (a loro) straniero; questo succede principalmente a causa della mancanza di connessioni con la comunità locale o a causa del rischio di fuga. A contrario, l'indagato che risiede nello stesso paese nel quale è ritenuto colpevole di un reato in tal caso beneficia spesso di misure cautelari più lievi, ad esempio l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria o il divieto di espatrio.

Di solito l'indagato straniero sarà in una posizione più debole rispetto a un indagato che risiede abitualmente nel paese dove si ritiene che egli abbia commesso il reato. L'indagato non residente, oltre ad essere più o meno tagliato fuori dai contatti con la famiglia e con gli amici, rischia anche di perdere il lavoro, visto che la misura cautelare coercitiva (p. es. il divieto di espatrio) applicatagli dall'autorità dello Stato membro nel quale deve tenersi il processo gli vieta di ritornare al suo paese di residenza abituale. In linea generale, dunque, esiste un rischio che queste due categorie di indagati ricevano un trattamento diverso, situazione che può essere anche vista alla stregua di un impedimento alla libera circolazione delle persone nell'Unione.

L'indagato non è l'unico a dover sopportare dei costi. L'applicazione della misura di custodia cautelare ha anche importanti conseguenze finanziarie per le pubbliche autorità coinvolte. L'eccessivo o l'inutile ricorso alla custodia cautelare e la sua durata contribuiscono inoltre al sovraffollamento carcerario che continua a pregiudicare i sistemi penitenziari in Europa e che impedisce seriamente il miglioramento delle condizioni di vita negli stabilimenti di pena.

Il problema consiste nel fatto che le differenti alternative alla custodia cautelare o alle altre misure cautelari (ad esempio, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) non possono essere recepite o trasferite al di là delle frontiere poiché gli Stati membri non riconoscono i provvedimenti giudiziari stranieri emessi in materia. In altri termini, non si è ancora completata l'attuazione del diritto di libertà e della presunzione di non colpevolezza nell'Unione europea globalmente considerata.

Il mandato di questa proposta di decisione quadro sull'ordinanza cautelare europea nel corso delle indagini preliminari tra Stati membri dell'Unione europea è indicato chiaramente nel "Programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle

decisioni penali” (il “Programma per il reciproco riconoscimento”)” del novembre 2000 (misura numero 10)¹. Il Consiglio europeo di Tampere (1999) aveva dichiarato che il rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie avrebbe facilitato la cooperazione fra le autorità e la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli. Ha quindi riconosciuto che il principio del reciproco riconoscimento è la chiave di volta della cooperazione giudiziaria in materia sia civile che penale e che esso dovrebbe applicarsi anche alle ordinanze preprocessuali. Una proposta sul reciproco riconoscimento delle misure cautelari non detentive è menzionata nel programma di lavoro della Commissione per il 2005 (JLS/2005/035) ed è considerata una priorità nella comunicazione della Commissione² sul programma dell’Aia (2004), come pure nel piano di azione del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del programma dell’Aia inteso a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia dell’Unione europea (2005)³.

Contesto generale

Il programma sul reciproco riconoscimento osservava che non erano stati ancora affrontati in un contesto internazionali alcuni aspetti del reciproco riconoscimento, in particolare quelli relativi alle ordinanze preprocessuali. Lo stesso vale anche per il reciproco riconoscimento delle misure cautelari.

Tuttavia, numerosi studi evidenziano i gravi problemi rappresentati dall’istituto della custodia cautelare nell’Unione europea. Nella redazione della relazione sulla situazione dei diritti fondamentali dell’Unione europea e negli Stati membri del 2002, la rete di esperti indipendenti dell’Unione europea in materia di diritti fondamentali si è rifatta alle statistiche del Consiglio d’Europa, secondo le quali un numero elevato di detenuti è in stato di custodia cautelare in numerosi Stati membri. Inoltre, le risposte al questionario sulle statistiche della popolazione carceraria (comprendenti anche i detenuti in stato di custodia cautelare) elaborato dalla Commissione nel 2003 su richiesta della presidenza italiana, ha mostrato che esistono differenze considerevoli tra gli Stati membri dell’Unione sia per quanto attiene alla percentuale di detenuti in stato di custodia cautelare per 100.000 abitanti, che per quanto attiene al rapporto tra detenuti cittadini nazionali e detenuti stranieri. Si è osservata una tendenza generale al ricorso alla custodia cautelare.

In questo contesto, occorre anche notare che il Parlamento europeo nelle risoluzioni sullo stato dei diritti fondamentali nell’Unione europea ha invitato la Commissione a adottare misure nei settori della custodia cautelare e a presentare alternative a questo istituto. Nel 2001 il Parlamento europeo invitò gli Stati membri a intensificare gli sforzi in questo settore, limitando al massimo il ricorso alla custodia cautelare e di non applicarla ai minori, salvo casi eccezionali. Il Parlamento europeo invitò anche il Consiglio a adottare una decisione quadro sulle norme comuni in diritto processuale, ad esempio sulle norme relative alle ordinanze preprocessuali, al fine di garantire un livello di protezione dei diritti fondamentali identico in tutta l’Unione europea. Tale invito è stato ripetuto anche l’anno successivo. Nella sua risoluzione del 2002, il Parlamento europeo ha ritenuto di importanza fondamentale che gli Stati membri esaminino le norme processuali in materia di detenzione, per garantire che i diritti umani non siano violati, che la durata della detenzione non sia inutilmente lunga e che i motivi di detenzione vengano riesaminati periodicamente.

¹ GU C 12, 15.1.2001, pag. 10.

² COM(2005) 184 def. pag. 27.

³ GU C 198, del 12.8.2005, pag. 1 (paragrafo 18, lettera g).

Nella sua pubblicazione intitolata “Le norme del CPT” (2003), il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (il comitato CPT) del Consiglio d’Europa ha sottolineato che il sovraffollamento carcerario è particolarmente significativo negli stabilimenti penitenziari dove sono detenute le persone in stato di custodia cautelare. Ciò premesso, il CPT ha osservato che investire crescenti risorse finanziarie negli stabilimenti penitenziari non rappresenta la soluzione del problema. Occorre riesaminare invece la legislazione e le prassi in vigore in materia di custodia cautelare. Questo problema è sufficientemente grave per giustificare una cooperazione a livello europeo.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Come già precedentemente affermato, attualmente non esiste nessuno strumento internazionale che permetta appositamente di trasferire una misura cautelare da uno Stato membro all’altro.

L’introduzione di un sistema di reciproco riconoscimento delle misure cautelari nell’Unione europea deve tener conto, in ogni caso, delle norme in materia di custodia cautelare in generale. Tale requisito è anche una diretta conseguenza dell’articolo 6 del trattato sull’Unione europea (in prosieguo, il “trattato UE”).

Tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR). Così facendo, essi sono tenuti a rispettare il diritto di libertà, di presunzione di non colpevolezza, i presupposti per l’applicabilità della custodia cautelare, i tipi di autorità autorizzate a adottare decisioni in materia di detenzione, il diritto a contestare la legittimità del provvedimento detentivo dinnanzi a un giudice e i termini di fase che si applicano alle indagini preliminari.

Secondo tali strumenti internazionali una persona può essere privata della libertà quando vi sia il ragionevole sospetto che abbia commesso un reato e sussistano determinati presupposti per l’applicazione di una misura cautelare detentiva: pericolo di reiterazione del reato, di sottrazione delle prove e di fuga. Inoltre il rilascio in libertà, successivo a un periodo di custodia cautelare, può essere condizionato a una cauzione che assicuri la presenza dell’interessato al processo.

Occorre tuttavia osservare che tali strumenti internazionali non contengono alcuna disposizione sulla pena minima necessaria per poter applicare la misura cautelare in carcere. Questa soglia è definita da ogni singolo ordinamento nazionale, cioè varia da uno Stato all’altro. In alcuni Stati membri la pena prevista per il reato non è presa in considerazione per l’applicazione della custodia cautelare. Taluni Stati membri consentono la custodia cautelare in carcere indipendentemente dalla pena prevista per il reato, nel caso in cui l’indagato non abbia una stabile dimora nel territorio dello Stato e quando esiste un fondato pericolo di fuga, anche nei casi in cui la pena minima richiesta per l’applicazione della custodia cautelare potrebbe essere molto più elevata.

In alcuni Stati membri la soglia prevista per l’applicazione di misure cautelari non detentive è inferiore a quella prevista per la custodia cautelare. Alle misure cautelari non detentive si applicano tuttavia gli stessi principi generali della custodia cautelare. Il principio di proporzionalità implica, ad esempio, che alle misure cautelari coercitive si dovrebbe far ricorso solo in casi di assoluta necessità e per il tempo strettamente necessario.

Si può infine notare che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non contiene molte disposizioni relative, neppure in modo indiretto, all'extradizione e alle altre questioni transfrontaliere. Possiamo citare ad esempio, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ai sensi del quale è possibile arrestare una persona oggetto di un procedimento d'espulsione o d'extradizione. Ciò si spiega in particolare con il fatto che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non è stata concepita per creare uno spazio giudiziario *comune* per gli Stati membri del Consiglio d'Europa, ma piuttosto per fissare norme comuni minime applicabili a ogni sistema giuridico nazionale.

Coerenza con le altre politiche e con gli obiettivi dell'Unione

L'obiettivo generale di questa proposta di decisione quadro del Consiglio consiste nel rafforzare il diritto alla libertà e la presunzione di non colpevolezza nell'Unione europea, globalmente considerata e promuovere il medesimo trattamento per tutti i cittadini in uno spazio *comune* di libertà, sicurezza e giustizia.

Questo obiettivo è in sintonia con il Programma dell'Aia – Rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia nell'Unione europea - approvato dal Consiglio europeo il 5 novembre 2004. Secondo il programma dell'Aia, tra l'altro, la libertà e la giustizia dovranno d'ora in poi essere considerati elementi indivisibili nell'ambito dell'Unione europea complessivamente considerata.

Occorre sottolineare che la presente proposta di decisione quadro è parte del programma sul reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, che deve essere completato in conformità con il programma dell'Aia. Il programma sul reciproco riconoscimento elenca un certo numero di misure specifiche di riconoscimento. Le misure in esso prospettate non solo non possono essere separate l'una dall'altra, ma sono concepite per interagire reciprocamente. In particolare, la proposta in oggetto dovrebbe essere considerata in combinato disposto con la proposta della Commissione di decisione quadro del Consiglio in materia di determinati diritti processuali nei procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea (2004)⁴ che, tra l'altro, contiene disposizioni sul diritto all'assistenza di un avvocato e di un interprete.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

La prima tappa del processo di consultazione è stata l'elaborazione di un questionario per individuare i possibili ostacoli alla cooperazione tra gli Stati membri nel settore della custodia cautelare e delle eventuali misure alternative a tale detenzione. Le questioni vertevano sui presupposti di applicabilità della custodia cautelare - tra le quali era compresa quella sulla soglia – cioè la pena minima edittale - a partire dalla quale è ammessa la custodia cautelare di una persona indiziata di reato (in funzione della pena prevista per il reato); l'esistenza di termini di durata massima della custodia cautelare; i presupposti per l'applicabilità della custodia cautelare (grado degli indizi e “motivi speciali”); l'esistenza di una presunzione a favore dell'applicabilità della custodia cautelare per gravi reati; le misure “alternative” alla

⁴ COM(2004) 328 def.

custodia cautelare; se la trasgressione di obblighi imposti da una misura cautelare costituisca un reato; le autorità competenti all'applicazione di una misura cautelare e le particolari categorie di detenuti e il loro trattamento. Tutti i 15 Stati membri dell'Unione europea hanno risposto al questionario. Le loro risposte sono state riportate in un documento che successivamente è stato distribuito a tutti gli Stati membri.

Sulla base delle risposte fornite al questionario la Commissione ha redatto un documento di discussione. Tale documento, inviato a numerosi esperti sia del settore sia dei paesi che allora erano ancora in via di adesione propone, tra l'altro, l'introduzione di un "Ordine europeo di presentazione dinanzi ad un'autorità" quale misura cautelare non detentiva nell'Unione europea. Il documento di discussione considera inoltre le possibilità di azione, e i loro limiti, nel settore della custodia cautelare in generale.

Per studiare l'ambito di applicazione di un ulteriore strumento, il 12 maggio 2003 si tenne a Bruxelles una prima riunione di esperti. Numerosi esperti, tra i quali anche rappresentanti di organizzazioni non governative (ONG), erano stati invitati a titolo personale, mentre altri rappresentavano gli Stati membri di appartenenza. Anche Eurojust era rappresentata. Durante tale riunione sono stati affrontati diversi aspetti relativi alla custodia cautelare e alle sue misure alternative, in particolare è stata discussa l'idea della Commissione di istituire l'ordine europeo di presentazione dinanzi ad un'autorità. Le conclusioni della riunione e delle discussioni che ne sono seguite hanno portato a concludere che i lavori dovranno concentrarsi sul reciproco riconoscimento delle misure cautelari non detentive, tralasciando le questioni connesse alle garanzie procedurali (oggetto di un altro Libro verde) e le condizioni di detenzione.

Il 17 agosto 2004, la Commissione ha adottato il Libro verde sul reciproco riconoscimento delle misure cautelari non detentive⁵ e il relativo Documento di lavoro dei servizi della Commissione⁶ che complessivamente tengono conto dei risultati della prima riunione di esperti (preparatoria) e delle informazioni fornite nelle risposte al primo questionario (di cui si è detto sopra). Il Documento di lavoro dei servizi della Commissione contiene, all'allegato 2, un riassunto delle risposte ricevute relative, tra l'altro, alle misure cautelari (alternative alla custodia cautelare) e alle sanzioni applicabili in caso di una loro violazione (come richiesto dalla misura n. 9 del programma sul reciproco riconoscimento). Anche l'allegato 3 del documento di lavoro dei servizi della Commissione contiene un riassunto delle risposte degli Stati membri e dei dieci paesi allora candidati all'adesione a un questionario sulle statistiche della popolazione carceraria, inclusi i detenuti in stato di custodia cautelare, che la Commissione aveva elaborato nel 2003 su richiesta della Presidenza italiana (menzionato sopra).

Nella preparazione del Libro verde la Commissione ha anche avuto accesso ai documenti del *Committee of Experts on remand in custody and its implications for the management of penal institutions (PC-DP)* del Consiglio d'Europa (a cui la Commissione ha partecipato in qualità di osservatore), in particolare a un questionario relativo alla legislazione e alle prassi degli Stati membri in materia di custodia cautelare, ed ad un'analisi delle risposte al questionario.

⁵ COM(2004) 562 def.

⁶ SEC(2004) 1046.

Le questioni contenute nel Libro verde sono state esaminate durante una seconda riunione di esperti tenutasi il 4/5 novembre 2004. Dopo aver preso in considerazione le risposte scritte⁷ al Libro verde, la Commissione ha organizzato una terza riunione di esperti l'8 aprile 2005. Per fare avanzare i lavori, i servizi della Commissione avevano preparato un documento di lavoro che è stato discusso dai partecipanti alla riunione (rappresentanti degli Stati membri, di organizzazioni non governative, di organizzazioni internazionali e operatori del diritto). La maggior parte degli Stati membri ha accolto favorevolmente l'idea di applicare il principio del reciproco riconoscimento alle misure cautelari non detentive. In relazione all'ambito di applicazione dello strumento sono stati espressi pareri diversi (se esso debba applicarsi anche ai reati meno gravi che non rientrano nel campo di applicazione della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo ecc.), come pure in relazione ai motivi di diniego e al quesito a chi spetti determinare le modalità di controllo della persona e la procedura di trasferimento della stessa nello Stato in cui si deve tenere il processo, se allo Stato membro di emissione o allo Stato membro di esecuzione, se occorra ricorrere al mandato d'arresto europeo o se sia necessario prevedere uno strumento ad hoc.

Alcuni Stati membri hanno tuttavia messo in dubbio il valore aggiunto di un nuovo strumento a livello europeo in materia, ritenendo che un simile strumento si applicherebbe esclusivamente a un numero di persone molto limitato.

Valutazione dell'impatto

Si è deciso quindi di ricorrere a un consulente esterno per fornire alla Commissione ulteriori dati statistici idonei a permetterle di determinare se una decisione quadro nel settore in parola apporterebbe un valore aggiunto. Tali dati sono riportati nella Valutazione dell'impatto, allegata alla presente proposta

(http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/evaluation/dg_coordination_evaluation_annexe_en.htm).

Inoltre, i possibili scenari qui di seguito presentati (ipotizzati dai servizi della Commissione) sono stati valutati dal consulente esterno conformemente agli orientamenti della Commissione e al manuale sulla Valutazione dell'impatto:

1. Nessun provvedimento (status quo). Poiché attualmente gli Stati membri non riconoscono le decisioni giudiziarie straniere in materia di misure cautelari, mantenere lo *status quo* consentirebbe di disciplinare (e in modo limitato) solo il ritorno di un indagato nello Stato in cui si deve tenere il processo mediante un mandato di arresto europeo. Non sarebbe garantito alcun controllo della persona interessata e la portata e i motivi di diniego sarebbero quelli previsti nella decisione quadro sul mandato d'arresto europeo.
2. Nuovo strumento legislativo per il reciproco riconoscimento delle misure cautelari. Gli Stati membri riconoscerebbero reciprocamente le misure cautelari e l'indagato sarebbe assoggettato a una simile misura nello Stato membro di abituale residenza invece di essere detenuto in custodia cautelare o di vedersi applicate misure cautelari più lievi nello Stato in cui deve tenersi il processo. L'ambito di applicazione dello strumento potrebbe essere ampliato per applicarsi anche a reati meno gravi (al di

⁷ Disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm

sotto della soglia di un anno prevista nel mandato di arresto europeo). I motivi di diniego potrebbero essere ulteriormente limitati rispetto a quelli previsti nel mandato di arresto europeo. Inoltre questo strumento conterrebbe un meccanismo specifico di ritorno per tradurre una persona che non intende collaborare nello Stato in cui si celebra il processo (nel caso in cui non sia possibile una sentenza *contumaciale*). I termini per il ritorno sarebbero molto brevi.

3. Nuovo strumento legislativo per il reciproco riconoscimento delle misure di controllo cautelari ed estensione del campo di applicazione del mandato d'arresto europeo in modo da includere tutti i reati. Questa opzione conterrebbe gli stessi elementi di cui all'opzione numero 2. La sola differenza sarebbe che non sarebbe previsto alcun meccanismo specifico di ritorno. Una persona non collaborativa dovrebbe essere trasferita nuovamente nello Stato nel quale si tiene il processo, conformemente alle disposizioni del mandato d'arresto europeo. Per includere i reati meno gravi (la cui pena è al di sotto della soglia summenzionata, prevista per il mandato di arresto europeo) dovrebbe essere istituita una nuova categoria di "reati da sanzionarsi imperativamente" (essa concernerebbe le "persone latitanti", ad esempio in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte da una misura cautelare oppure in caso di contumacia dell'imputato).
4. Programma di cooperazione. Un numero limitato di Stati membri lancerebbe un programma di cooperazione pilota in materia di indagini preliminari.
5. "Eurobail" (rilascio in libertà provvisoria su cauzione). Questo modello si basa su una ripartizione dei compiti tra il tribunale competente e il tribunale del luogo di residenza dell'indagato. Il giudice competente determina in via preliminare se il reato consente la concessione della libertà provvisoria. In caso affermativo la persona imputata è rinviata nel suo paese di residenza e il giudice del luogo adotterà la decisione finale sulla concessione della libertà provvisoria. Lo Stato di residenza è responsabile del rinvio dell'imputato nello Stato in cui si tiene il processo (se richiesto).

L'opzione preferita è la numero 2: "nuovo strumento legislativo per il reciproco riconoscimento delle misure cautelari" (comprendente uno specifico meccanismo di ritorno): Grazie a questa opzione i cittadini dell'Unione europea non residenti nello Stato nel quale si deve tenere il processo non sarebbero discriminati nel corso del procedimento preliminare al processo (udienza preliminare). La scelta summenzionata permetterà di estendere il diritto di libertà e la presunzione di non colpevolezza a tutta l'Unione complessivamente considerata, essa inoltre sarebbe compatibile con i principi generali in materia, in particolare con quello di proporzionalità e diminuirebbe i costi della detenzione carceraria.

Per ulteriori informazioni si veda la relazione del consulente esterno e la Valutazione dell'impatto.

http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/evaluation/dg_coordination_evaluation_annexe_en.htm.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

L'ordinanza cautelare europea è un provvedimento giudiziario emanato da un'autorità giudiziaria (ad esempio, da un tribunale, da un giudice, da un giudice istruttore, da un pubblico ministero) di uno Stato membro che deve essere riconosciuto da un'autorità competente di un altro Stato membro. L'obiettivo è di permettere all'indagato di beneficiare di una misura cautelare nel suo ambiente naturale (luogo di residenza). Per quanto attiene alla soglia applicabile (la pena minima che consente l'applicazione di tale misura), l'ordinanza cautelare europea può essere emessa ogni qualvolta è possibile, ai sensi della legge nazionale dello Stato di emissione, mantenere un indagato in stato di custodia, indipendentemente dal fatto che le soglie previste differiscano o meno da uno Stato membro all'altro. Tuttavia, l'ordinanza cautelare europea non costituisce solo una misura alternativa alla custodia cautelare, potendo anche essere emessa in caso di un reato per il quale sono applicabili solo misure coercitive meno severe della custodia cautelare (ad esempio divieto di espatrio) come nel caso in cui la soglia applicabile può essere inferiore a quella prevista per la custodia cautelare.

La proposta di decisione quadro non obbliga l'autorità giudiziaria a emettere un'ordinanza cautelare europea. L'autorità giudiziaria "può" emetterla. In altri termini, la scelta discrezionale in ordine all'emanazione del provvedimento è rimessa alle autorità competenti. L'indagato, sebbene possa richiedere l'emanazione di un'ordinanza cautelare europea, non ha, a stretto rigore di legge, un diritto all'emanazione del provvedimento cautelare. Tuttavia, l'autorità di emissione deve sempre, come regola generale, valutare gli elementi della fattispecie alla luce del diritto di libertà, della presunzione di non colpevolezza e del principio di proporzionalità. Spesso probabilmente si considera che essere assoggettati a una misura cautelare nello Stato di residenza sia probabilmente meno vincolante che essere sottoposti a una misura cautelare nello Stato in cui si è commesso il reato, per non parlare poi della custodia cautelare in carcere da scontare in tale Stato.

L'ordinanza cautelare europea imporrebbe uno o più obblighi all'indagato per ridurre le tre "classiche" esigenze cautelari che consentono l'applicazione della custodia cautelare ai sensi delle leggi nazionali, cioè il pericolo di inquinamento probatorio, il pericolo di reiterazione del reato e, in particolare, il pericolo di fuga. Questi obblighi corrispondono, in certa misura, alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sulla custodia cautelare. Gli obblighi che possono essere imposti dall'autorità di emissione sono tutti "facoltativi", tranne i) l'obbligo dell'indiziato di rendersi disponibile a comparire in giudizio (tuttavia nel caso in cui la legislazione allo Stato che ha emesso il provvedimento consenta il processo contumaciale, l'imputato può non essere obbligato a comparire in aula) e (ii) l'obbligo di non ostacolare il regolare andamento della giustizia o di non compiere attività criminali. Gli altri obblighi ("facoltativi") corrispondono anch'essi alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e al diritto nazionale (ad esempio il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il coprifuoco e gli arresti domiciliari).

Lo Stato membro di abituale residenza dell'indagato è responsabile del controllo dell'indagato e deve segnalare qualsiasi violazione che egli compia all'autorità giudiziaria di emissione che può decidere di arrestare la persona indagata e di trasferirlo nello Stato di emissione, se necessario. Si applicano termini molto brevi. Prima che una simile decisione sia adottata, l'indagato ha diritto di essere sentito dall'autorità di emissione. Tale diritto può essere soddisfatto mediante ricorso alla videoconferenza⁸ tra lo Stato di emissione e lo Stato di

⁸ L'articolo 10 della Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri

esecuzione. La procedura di trasferimento è proporzionata all'obiettivo della proposta, quello cioè di ridurre il più possibile la detenzione cautelare ed è quindi compatibile con le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in particolare con la lettera b)).

La proposta sancisce, in linea di principio, l'obbligo dello Stato di abituale residenza dell'indagato di eseguire un'ordinanza cautelare europea emessa dallo Stato in cui si deve tenere il processo. Esistono tuttavia taluni motivi per un eventuale rifiuto che, anche se limitati, possono essere invocati dallo Stato di esecuzione.

La proposta prevede inoltre sui contatti diretti tra l'autorità di emissione e quella di esecuzione.

Base giuridica

Articolo 31, paragrafo 1, lettera a) e lettera c) e articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea.

Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Attualmente gli Stati membri non riconoscono le decisioni giudiziarie straniere aventi ad oggetto misure cautelari non detentive. Di conseguenza, senza un'azione comune capace di fare progressi nel settore del reciproco riconoscimento, gli Stati membri dovrebbero agire individualmente, adottando disposizioni normative nazionali per il riconoscimento di tali misure. Si ritiene che un tale approccio avrebbe poche possibilità di realizzazione poiché richiederebbe l'uniformazione delle disposizioni nazionali nei 25 Stati membri che agiscono separatamente. Tale uniformità (in termini sia sostanziali che temporali) sarebbe raggiungibile più facilmente mediante un'azione comune sotto forma di una decisione quadro del Consiglio. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo. Parimenti essa non pregiudica l'articolo 33 del trattato sull'Unione europea.

Scelta dello strumento

Decisione quadro basata sull'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del trattato istitutivo sull'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'attuazione della proposta di decisione quadro non comporterà alcuna spesa operativa supplementare a carico del bilancio degli Stati membri o del bilancio dell'Unione europea.

dell'Unione europea (GU C 197, 12.7.2000, pag. 3) già prevede l'audizione mediante videoconferenza per la raccolta di elementi probatori.

Proposta di

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO

sull'ordinanza cautelare europea nel corso delle indagini preliminari tra gli Stati membri dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e c), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione⁹,

visto il parere del Parlamento europeo¹⁰,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si è posta l'obiettivo di mantenere e di sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (2) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, con particolare riferimento al punto 36, alle ordinanze preprocessuali dovrebbe applicarsi il principio del reciproco riconoscimento. Il programma di misure intese ad attuare il principio del reciproco riconoscimento in materia penale prende in considerazione il reciproco riconoscimento delle misure cautelari alla misura n. 10.
- (3) Le misure individuate nella presente decisione quadro dovrebbero rafforzare il diritto di libertà e la presunzione di innocenza nell'Unione europea, globalmente considerata e assicurare la cooperazione tra gli Stati membri allorché una persona sia soggetta a obblighi o a una misura cautelare durante un procedimento giudiziario.
- (4) Nel settore della custodia cautelare, esiste il rischio di una disparità di trattamento tra indagati residenti e indagati non residenti nello Stato in cui si tiene il processo: l'indagato non residente nello Stato in cui si tiene il processo corre il rischio di essere posto in custodia cautelare durante il tempo il cui si svolge il processo mentre in circostanze simili una persona residente abitualmente non lo è. Questo diverso trattamento è dovuto al timore che il primo, in quanto non residente nello Stato in cui si tiene il processo, potrebbe fuggire per raggiungere il suo Stato di origine, pregiudicando così il corso della giustizia. In uno spazio comune europeo di giustizia senza frontiere interne è necessario adottare idonee misure affinché una persona

⁹ GU C XXX, E, 00.00.0000, pag. 000

¹⁰ Parere emesso il x XXXX 0000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

indagata non residente nello Stato in cui si tiene il processo non abbia un trattamento diverso da quello riservato all'indagato ivi residente.

- (5) Per evitare inutili spese e i problemi legati al trasporto dell'indagato cui sia ordinato di assistere alle udienze preliminari o al processo, è opportuno che agli Stati membri sia consentito l'utilizzo della videoconferenza.
- (6) L'applicazione della presente decisione quadro non deve pregiudicare l'applicazione della decisione quadro del Consiglio 2002/584/JA del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri¹¹, né la richiesta di estradizione presentata da un paese terzo né lo Statuto della Corte penale internazionale. Inoltre essa non deve impedire lo Stato membro di esecuzione di avviare o di continuare procedimenti penali di sua iniziativa.
- (7) Poiché il reciproco riconoscimento di misure cautelari non può essere realizzato in misura sufficiente tramite iniziative unilaterali degli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell'effetto, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato dallo stesso articolo.
- (8) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

CAPO 1 - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione quadro istituisce l'ordinanza cautelare europea e le procedure di trasferimento nel corso delle indagini preliminari tra Stati membri.

L'ordinanza cautelare europea è un provvedimento giudiziario emesso da un'autorità competente di uno Stato membro nei confronti di un indagato ivi non residente per permettergli di fare ritorno nello Stato membro di residenza a condizione che egli osservi le misure cautelari, al fine di garantire il regolare andamento della giustizia e, in particolare, la comparizione dell'interessato dinanzi al giudice nello Stato membro di emissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro s'intende per:

¹¹ GU C 190 del 18.7.2002, pag. 1.

- a) “Stato di emissione”, lo Stato membro nel cui territorio è stata emanata l’ordinanza cautelare europea;
- b) “Stato di esecuzione”, lo Stato membro nel cui territorio è eseguita l’ordinanza cautelare europea;
- c) “autorità di emissione”, il tribunale, il giudice, il giudice istruttore, il pubblico ministero competente, ai sensi del diritto nazionale, per l’emanazione di un’ordinanza cautelare europea;
- d) “autorità di esecuzione”, il tribunale, il giudice, il giudice istruttore, il pubblico ministero competente, ai sensi del diritto nazionale, per l’esecuzione di un’ordinanza cautelare europea;

Articolo 3

Obbligo di eseguire l’ordinanza cautelare europea

Gli Stati membri eseguono l’ordinanza cautelare europea in base al principio del reciproco riconoscimento e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

Articolo 4

Designazione delle autorità competenti

Ogni Stato membro comunica al Consiglio quali sono le autorità competenti all’emanazione e all’esecuzione di un’ordinanza cautelare europea ai sensi del proprio diritto nazionale vigente.

Il Segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute e le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

CAPO 2 - L’ORDINANZA CAUTELARE EUROPEA

Articolo 5

Informazioni all’indagato

- 1. Un’ordinanza cautelare europea può essere emessa dall’autorità di emissione dopo aver informato l’indagato di tutti gli obblighi che gli sono imposti ai sensi dell’articolo 6 e delle conseguenze, in particolare quelle di cui agli articoli 17 e 18.
- 2. L’autorità di emissione registra le informazioni fornite all’indagato conformemente alle norme procedurali stabilite dal diritto nazionale dello Stato di emissione.

Articolo 6

Applicazione di misure cautelari e obblighi dell’indagato

- 1. L’autorità di emissione ordina all’indagato di presentarsi alle convocazioni dell’autorità giudiziaria e di comparire alle udienze alle quali è convocato.

Ostacolare il regolare andamento della giustizia o commettere reati possono costituire una violazione dell'ordinanza cautelare europea.

L'autorità emittente può imporre all'indagato uno o più dei seguenti obblighi:

- a) comparire alle udienze preliminari relative al reato o ai reati ascrittigli, oppure
- b) divieto di entrare in determinati luoghi dello Stato di emissione senza autorizzazione; oppure
- c) rimborsare le spese di trasferimento per comparire all'udienza preliminare o al processo.

2. Fatte salve le disposizioni contenute in un accordo tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione, l'autorità di emissione può imporre uno o più obblighi ulteriori nei confronti della persona indagata, che possono includere, a titolo di esempio, le seguenti prescrizioni:

- a) recarsi nei giorni e nelle ore stabiliti in un determinato luogo nello Stato di esecuzione;
- b) presentarsi all'autorità di esecuzione in un luogo determinato nei giorni e nelle ore stabiliti;
- c) consegnare il passaporto o gli altri documenti di identificazione all'autorità di esecuzione;
- d) trovarsi nel proprio luogo di residenza, che può consistere anche in un ostello o in un istituto speciale per giovani delinquenti, nello Stato di esecuzione nei giorni e nelle ore stabiliti;
- e) trovarsi nel proprio luogo di lavoro nello Stato di esecuzione nei giorni e nelle ore stabiliti;
- f) divieto di entrare in determinati luoghi o aree dello Stato di emissione senza autorizzazione;
- g) divieto di esercitare determinate attività, in particolare una determinata professione o attività professionali in un determinato settore;
- h) sottoporsi a uno specifico trattamento sanitario.

3. Gli obblighi imposti dall'autorità di emissione in conformità con i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono riportati nell'ordinanza cautelare europea.

4. In aggiunta agli obblighi prescritti dall'ordinanza cautelare europea, l'autorità di esecuzione può, conformemente alla legislazione dello Stato di esecuzione, modificare gli obblighi in essa contenuti nella misura strettamente necessaria per la sua esecuzione.

Articolo 7
Forma e contenuto dell'ordinanza cautelare europea

1. L'ordinanza cautelare europea è redatta in conformità al modello contenuto nel modulo A nell'allegato. Essa deve essere firmata e l'esattezza del suo contenuto deve essere certificata dall'autorità di esecuzione. Le informazioni fornite all'indagato, espresse in forma scritta, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sono allegate all'ordinanza cautelare europea.
2. Lo Stato di emissione traduce l'ordinanza cautelare europea nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.
3. Ciascuno Stato membro può dichiarare, con una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio, che accetterà una traduzione dell'ordinanza cautelare europea in una o più lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee.

CAPO 3 - PROCEDIMENTO

Articolo 8
Invio

1. L'autorità di emissione trasmette l'ordinanza cautelare europea direttamente all'autorità di esecuzione con ogni mezzo in grado di conservarne una traccia per iscritto e in modo che lo Stato di esecuzione possa verificarne l'autenticità.
2. Se l'autorità di esecuzione è sconosciuta, l'autorità di emissione deve effettuare tutte le ricerche necessarie, anche attraverso i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, per ottenere dallo Stato di esecuzione le coordinate dell'autorità di esecuzione.
3. Se l'autorità dello Stato di esecuzione che riceve l'ordinanza cautelare europea non è l'autorità competente per la sua esecuzione ai sensi dell'articolo 4, essa la trasmette d'ufficio all'autorità competente e ne dà comunicazione all'autorità di emissione.

Articolo 9
Riconoscimento ed esecuzione

Fatta salva ogni contraria disposizione della presente decisione quadro, l'autorità di esecuzione riconosce un'ordinanza cautelare europea trasmessa conformemente all'articolo 8 senza l'adempimento di ulteriori formalità e adotta immediatamente le misure necessarie alla sua esecuzione.

Articolo 10
Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione

1. Il tribunale, il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero dello Stato di esecuzione, nega il riconoscimento e l'esecuzione di un'ordinanza cautelare europea

se è evidente che il procedimento penale per il reato in ordine al quale l'ordinanza è stata emessa violerebbe il principio del ne bis in idem.

2. Un tribunale, un giudice, un giudice istruttore o un pubblico ministero dello Stato cui è richiesta l'esecuzione può negare il riconoscimento e l'esecuzione di un'ordinanza cautelare europea per uno o più dei seguenti motivi:
 - a) se la persona indagata non può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti sui cui si basa l'ordinanza cautelare europea;
 - b) se un'immunità o un privilegio ai sensi della legge dello Stato di esecuzione impedisce l'esecuzione dell'ordinanza cautelare europea.
 - c) se il reato per il quale è emessa l'ordinanza cautelare europea è oggetto di amnistia nello Stato cui è richiesta l'esecuzione, se quest'ultimo, ai sensi del diritto penale, era competente a perseguire il reato.

Articolo 11

Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari

Se la persona oggetto dell'ordinanza cautelare europea è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, l'esecuzione può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata giudicata, sia trasferita nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la custodia cautelare in carcere o la pena pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

Articolo 12

Decisione di esecuzione

1. Il tribunale, il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero dello Stato cui è richiesta l'esecuzione decide il più presto possibile – e comunque entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'ordinanza cautelare europea – se riconoscerla ed eseguirla o se addurre motivi per non riconoscerla e non eseguirla. L'autorità competente nello Stato dell'esecuzione informa l'autorità di emissione di tale decisione con ogni mezzo in grado di conservarne traccia per iscritto.
2. Qualora in casi eccezionali non sia possibile adottare una decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione dell'ordinanza cautelare europea entro il termine previsto dal paragrafo 1, l'autorità competente nello Stato cui è richiesta l'esecuzione ne informa senza ritardo l'autorità emittente, specificandone i motivi relativi e il numero di giorni necessari all'adozione della decisione.
3. Nel caso in cui l'ordinanza cautelare europea sia incompleta, il tribunale, il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero dello Stato cui è richiesta l'esecuzione può rinviare la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione dell'ordinanza fino al momento in cui essa sia stata completata dall'autorità di emissione.
4. Se, conformemente al paragrafo 3, il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordinanza cautelare europea sono rinviati, il tribunale, il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero dello Stato cui è richiesta l'esecuzione trasmettono

immediatamente una relazione sui motivi del rinvio direttamente all'autorità di emissione con ogni mezzo in grado di conservarne traccia per iscritto.

5. Cessate le cause del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta immediatamente le misure necessarie per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare europea.

Articolo 13 *Richieste di riesame*

1. Conformemente alla legislazione vigente dello Stato di emissione, all'indagato devono essere concessi gli stessi diritti di riesame dell'ordinanza cautelare europea che egli avrebbe se le prescrizioni che essa contiene fossero contenute in una misura cautelare da eseguirsi nello Stato di emissione. Tuttavia, l'indagato ha il diritto di chiedere all'autorità di emissione il riesame dell'ordinanza cautelare europea entro 60 giorni dalla sua emissione o dal suo ultimo riesame.
2. L'autorità di esecuzione può chiedere all'autorità di emissione il riesame dell'ordinanza cautelare europea nei sessanta giorni successivi alla sua emissione o al suo ultimo riesame.
3. Pervenuta l'istanza di riesame conformemente ai paragrafi 1 e 2, l'autorità di emissione procede al riesame dell'ordinanza cautelare europea nei modi previsti dalla legislazione dello Stato di emissione il più presto possibile, e comunque, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.
4. L'indagato ha il diritto di essere sentito dall'autorità di emissione, conformemente alla legislazione dello Stato di emissione anche mediante l'impiego di idonei collegamenti video o telefonici con l'autorità di emissione (colloqui telefonici o videoconferenza). L'autorità di emissione consulta anche l'autorità di esecuzione in relazione al riesame dell'ordinanza cautelare europea.
5. Lo Stato di esecuzione può, nei modi previsti dalla propria legislazione, nominare una persona per partecipare all'audizione dell'indagato.
6. La autorità di emissione può, conformemente alla legislazione dello Stato di emissione, decidere di:
 - confermare l'ordinanza cautelare europea nella forma originaria;
 - confermare l'ordinanza cautelare europea ma, ferma restando l'osservanza degli articoli 5 e 6, modificare uno o più degli obblighi in essa contenuti;
 - confermare l'ordinanza cautelare europea, ma revocare uno o più degli obblighi in essa contenuti; oppure
 - revocare *in toto* l'ordinanza cautelare europea.
7. L'autorità di emissione comunica immediatamente la sua decisione all'indagato e all'autorità dell'esecuzione.

8. In caso di riesame dell'ordinanza cautelare europea ai sensi del presente articolo, la persona indagata ha diritto all'assistenza di un avvocato e di un interprete.

Articolo 14

Revoca

1. Nell'osservanza della legislazione dello Stato di emissione, l'autorità di emissione:
 - a) ha la facoltà di revocare d'ufficio in ogni momento l'ordinanza cautelare europea a vantaggio dell'indagato.
 - b) revoca l'ordinanza cautelare europea una volta che l'indagato ha adempiuto tutti gli obblighi in essa previsti.
2. L'autorità di emissione comunica immediatamente la decisione di revoca all'indagato e all'autorità dell'esecuzione.

CAPO 4 – CASI PARTICOLARI

Articolo 15

Obblighi concorrenti di riconsegna o di estradizione incombenti allo Stato di esecuzione

L'esistenza di un'ordinanza cautelare europea lascia impregiudicati gli obblighi dello Stato membro di esecuzione ai sensi:

- a) di un mandato di arresto europeo ai sensi della decisione quadro del Consiglio 2002/584/JHA;
- b) di una domanda di estradizione presentata da un paese terzo;
- c) dello statuto della Corte penale internazionale;

Essa non osta a che lo Stato membro di esecuzione avvii o continui procedimenti penali di sua iniziativa.

CAPITOLO 5 - VIOLAZIONE DI UN'ORDINANZA CAUTELARE EUROPEA

Articolo 16

Obbligo di riferire qualsiasi violazione

1. L'autorità di esecuzione informa senza ritardo l'autorità di emissione di ogni violazione degli obblighi previsti in un'ordinanza cautelare europea di cui ha conoscenza, utilizzando a tal fine il modulo B contenuto nell'allegato. Tale modulo deve essere firmato e l'esattezza del suo contenuto è certificata dall'autorità di esecuzione.
2. La relazione è trasmessa dall'autorità di esecuzione direttamente all'autorità di emissione con ogni mezzo idoneo a conservarne una traccia per iscritto a condizioni che consentano allo Stato membro di emissione di accertarne l'autenticità. Alla

relazione è allegata una copia del modulario A (ordinanza cautelare europea), come emanata dall'autorità di emissione conformemente all'articolo 7.

Articolo 17 *Conseguenze della violazione*

1. In caso di violazione di un'ordinanza cautelare europea, l'autorità di emissione può, nell'osservanza della legislazione dello Stato di emissione, decidere di:
 - a) revocare l'ordinanza cautelare europea;
 - b) modificare o revocare uno o più obblighi contenuti nell'ordinanza cautelare europea;
 - c) arrestare e trasferire l'indagato se l'ordinanza cautelare europea è stata emanata in relazione a un reato per il quale, ai sensi della legislazione dello Stato di emissione, è ammessa la custodia cautelare, in particolare se questa è necessaria per garantire la presenza dell'indagato a un'udienza preliminare o al processo;
 - d) arrestare e trasferire l'indagato nelle seguenti circostanze:
 - i) se l'ordinanza cautelare europea è stata emessa in relazione a un reato per il quale, ai sensi della legislazione dello Stato di emissione, in un primo tempo la custodia cautelare non è stata ritenuta giustificata;
 - ii) se l'ordinanza cautelare europea contiene restrizioni alle libertà dell'indagato equivalenti a una privazione della libertà; nonché
 - iii) se l'arresto e il trasferimento nello Stato di emissione sono necessari per garantire la presenza dell'indagato a un'udienza preliminare o al processo.
2. Prima di decidere l'arresto o il trasferimento, l'autorità di emissione considera tutte le circostanze del caso, compresa la pena prevista per la fattispecie concreta e, in particolare, la volontà dell'indagato di fare ritorno volontariamente nello Stato di emissione.
3. Se autorità di emissione decide che l'indagato deve essere arrestato e trasferito e se, al momento di adozione di tale decisione, questi si trova nel territorio di un altro Stato membro, quest'ultimo procede al suo arresto e al suo trasferimento alle condizioni di cui all'articolo 18.
4. Prima dell'adozione di ogni decisione di cui al paragrafo 1, l'indagato ha il diritto di essere sentito dall'autorità di emissione, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato di emissione. Tale obbligo può essere soddisfatto mediante l'impiego di idonei collegamenti video o telefonici con l'autorità di emissione (colloqui telefonici o videoconferenza). L'autorità di emissione consulta anche l'autorità di esecuzione.

Articolo 18
Condizioni per l'arresto e il trasferimento dell'indagato

1. Se l'autorità di emissione decide che l'indagato deve essere arrestato e trasferito nello Stato di emissione, l'indagato deve essere sentito da un'autorità giudiziaria dello Stato membro nel quale è stato arrestato.
2. Se l'indagato acconsente al trasferimento, lo Stato membro nel quale egli è stato arrestato lo trasferisce immediatamente nello Stato di emissione.
3. Se l'indagato non acconsente al trasferimento, lo Stato membro nel quale egli è stato arrestato lo trasferisce immediatamente nello Stato di emissione. L'arresto e il trasferimento possono essere rifiutati solo se:
 - è evidente che il procedimento penale relativo al reato per il quale è stata emessa tale decisione violerebbe nel frattempo il principio del *ne bis in idem*;
 - a carico dell'indagato pende un procedimento penale nello Stato membro di esecuzione per gli stessi fatti sui quali si basa il mandato d'arresto europeo;
 - l'azione penale iniziata o la pena applicata nei confronti dell'indagato è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù della relativa legislazione penale;
 - la decisione di arrestare o di trasferire riguarda fatti nuovi non presi in considerazione dall'ordinanza cautelare europea.
4. Uno Stato membro diverso dallo Stato di esecuzione può rifiutare l'arresto e il trasferimento dell'indagato per uno o più dei motivi di cui all'articolo 10.

Articolo 19
Notifica delle decisioni

L'autorità di emissione notifica immediatamente all'autorità di esecuzione tutte le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 20
Termini per il trasferimento

1. L'indagato è trasferito nello Stato di emissione ai sensi dell'articolo 18 a una data convenuta tra gli Stati membri e in ogni caso non oltre il terzo giorno successivo all'arresto.
2. Il trasferimento dell'indagato può eccezionalmente essere differito per gravi motivi di carattere umanitario, ad esempio se vi sono validi motivi per ritenere che il trasferimento costituirebbe un pericolo manifesto per la vita o la salute dell'indagato. L'autorità di emissione è immediatamente informata di ogni differimento e dei motivi giustificativi. Il trasferimento dell'indagato ha luogo una volta che tali motivi hanno cessato di esistere e a una data convenuta tra gli Stati membri interessati.

Articolo 21
Transito

1. Ogni Stato membro permette il transito sul suo territorio di una persona indagata che è stata trasferita conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro, a condizione che esso sia stato informato:
 - a) dell'identità e della cittadinanza della persona oggetto dell'ordinanza cautelare europea;
 - b) dell'esistenza di un'ordinanza cautelare europea;
 - c) della natura e della qualificazione giuridica del reato;
 - d) della descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo.
2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità responsabile per la ricezione delle richieste di transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altro carteggio ufficiale relativo a tale richiesta. Gli Stati membri comunicano l'autorità designata al Segretariato generale del Consiglio.
3. La richiesta di transito e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere trasmesse all'autorità designata ai sensi del paragrafo 2 con qualsiasi mezzo idoneo a conservarne una traccia per iscritto. Lo Stato membro di transito notifica la sua decisione con la medesima procedura.
4. La presente decisione quadro non si applica in caso di utilizzo di trasporti aerei senza scali previsti. Tuttavia, in caso di atterraggio non previsto, lo Stato membro di emissione fornisce all'autorità designata ai sensi del paragrafo 2 le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 22
Deduzione del periodo di privazione della libertà

Lo Stato membro di emissione deduce tutti i periodi di privazione della libertà conseguenti all'arresto e al trasferimento dell'indagato ai sensi degli articoli 17 e 18 dalla durata complessiva del periodo di detenzione da scontarsi nello Stato di emissione in virtù di una condanna a una pena o a una misura di sicurezza privativa della libertà.

A tal fine, tutte le informazioni sulla durata della detenzione della persona indagata ai sensi delle disposizioni contenute nel presente capo sono trasmesse dallo Stato membro nel quale l'indagato è stato arrestato all'autorità di emissione al momento del trasferimento.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 23

Controllo dell'efficacia della decisione quadro

1. Se uno Stato membro ha riscontrato ripetute difficoltà nell'esecuzione di un'ordinanza cautelare europea da parte di un altro Stato membro, ne informa il Consiglio affinché l'attuazione della presente decisione quadro sia valutata a livello degli Stati membri.
2. Il Consiglio procede alla revisione, in particolare dell'applicazione pratica delle disposizioni della presente decisione quadro da parte degli Stati membri.

Articolo 24

Relazioni con altri accordi e convenzioni

1. Nella misura in cui tali accordi o convenzioni consentono di estendere o di ampliare gli obiettivi della presente decisione quadro e contribuiscono a semplificare o a facilitare il reciproco riconoscimento delle procedure di trasferimento nel corso delle indagini preliminari, gli Stati membri possono:
 - a) continuare ad applicare gli accordi o le convenzioni bilaterali o multilaterali in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente decisione quadro,
 - b) concludere accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali successivamente all'entrata in vigore della presente decisione quadro,
2. Gli accordi e le convenzioni di cui paragrafo 1 non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri non firmatari.
3. Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione quadro, gli accordi e le convenzioni esistenti di cui al paragrafo 1, lettera a) che intendono continuare a applicare.

Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione entro tre mesi dalla firma ogni nuovo accordo o convenzione di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 25

Attuazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il [giorno][mese][anno].

Entro la stessa data gli Stati membri trasmettono al Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nel loro diritto interno gli obblighi ad essi imposti dalla presente decisione quadro ed una tabella di correlazione tra tali disposizioni e la decisione quadro.

Articolo 26
Relazione

La Commissione presenta al Parlamento europeo e Consiglio, al più tardi entro il [giorno][mese][anno], una relazione per determinare se gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro, corredata, se necessario, da proposte legislative.

Articolo 27
Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatta a Lussemburgo / Bruxelles, [giorno][mese][anno]

Per il Consiglio
Il Presidente N.N.

ALLEGATO

Modulario A

ORDINANZA CAUTELARE EUROPEA¹²

La presente ordinanza è stata emessa da un'autorità di emissione. Essa richiede che la persona menzionata nella parte A sia sottoposta alle misure cautelari precisate nella parte D della presente ordinanza.

FIRMA:

DATA:

PARTE A

Informazioni sull'identità della persona oggetto di misure cautelari

Cognome :

Nome:

Nome da nubile/celibe (se necessario)
.....

Pseudonimo (se necessario):
.....

Sesso:

Nazionalità.....

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Residenza e /o indirizzo conosciuto.....

Lingua/e conosciuta/e.....

Segni particolari/ descrizione fisica

¹² L'ordinanza deve essere redatta o tradotta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o in un'altra lingua da esso accettata.

.....
.....
.....
Fotografia e impronte dattiloscopiche, se disponibili e se la loro trasmissione è possibile, o coordinate della persona da contattare per ottenere queste informazioni o un profilo DNA (nei casi in cui questa prova possa essere fornita, ma non sia stata inclusa):

PARTE B

Informazioni sull'autorità di emissione

Denominazione ufficiale dell'autorità di emissione:

.....

Nome della persona di contatto:.....

Funzione (grado/titolo):

.....

Indirizzo:

.....

.....

Telefono: (prefisso nazionale) (prefisso locale):

Fax: (prefisso nazionale) (prefisso locale):

Indirizzo di posta elettronica:

.....

Riferimento del procedimento (se necessario):

.....

PARTE C

Reato su cui è basata l'ordinanza cautelare europea

Durata massima della pena o della custodia cautelare che può essere applicata per il reato o per i reati cui l'ordinanza si riferisce:

.....
.....

Descrizione delle circostanze del reato/dei reati contestato/i a fondamento della presente ordinanza, compresi ora, data, luogo e grado di partecipazione al reato/ai reati della persona le cui generalità sono contenute nella parte A di cui sopra:

.....
.....
.....
.....

Natura e qualificazione giuridica del reato/i cui la presente ordinanza fa riferimento e norme applicabili (sia sostanziali che procedurali)

.....
.....
.....
.....

Descrizione completa della fattispecie di reato/i cui la presente ordinanza fa riferimento:

.....
.....
.....
.....

PARTE D

Misure cautelari

I seguenti obblighi costituiscono le misure cautelari cui è sottoposta la persona menzionata nella parte A della presente ordinanza.

La persona menzionata nella parte A:

deve rendersi disponibile a ricevere il provvedimento che dispone il giudizio per il

procedimento penale relativo al reato ascrittogli, inoltre deve comparire alle udienze se convocata;

non deve ostacolare il regolare andamento della giustizia né commettere reati; inoltre

(barrare la casella indicata e completare se necessario):

☐ deve assistere alle udienze preliminari relative al reato/ ai reati di cui è imputata;

☐ non può entrare nei seguenti luoghi dello Stato di emissione senza autorizzazione nei giorni e nelle ore indicati:

.....
.....
.....

☐ non può uscire dai seguenti luoghi dello Stato di emissione senza autorizzazione nei giorni e nelle ore indicati:

.....
.....
.....

☐ deve rimborsare le spese sostenute dall'uso della forza pubblica per garantire la sua presenza all'udienza preliminare o al processo.

☐ deve presentarsi ai seguenti indirizzi nello Stato membro di esecuzione nei giorni e nelle ore indicate:

.....
.....
.....

☐ deve presentarsi alle autorità di esecuzione nei seguenti luoghi nei giorni e nelle ore indicate:

.....
.....
.....

☐ deve consegnare il suo passaporto o gli altri documenti di identificazione all'autorità di esecuzione;

☐ deve trovarsi al seguente indirizzo nei giorni e nelle ore indicate:

.....

.....

.....

.....

☐ deve trovarsi nei seguenti luoghi di lavoro nei giorni e nelle ore indicate:

.....

.....

.....

☐ non può entrare nei seguenti luoghi dello Stato di esecuzione senza autorizzazione nei giorni e nelle ore indicati:

.....

.....

.....

☐ non può allontanarsi senza autorizzazione dai seguenti luoghi nello Stato di esecuzione nei giorni e nelle ore indicati:

.....

.....

.....

☐ non può esercitare le seguenti attività (ad esempio, l'interdizione di esercitare una determinata professione o di esercitare un'attività in determinati settori):

.....

.....

.....

☐ sottoporsi al seguente trattamento sanitario:

.....

.....

.....

☐ altri obblighi

.....
.....
.....
.....
.....

PARTE E

Informazione

La persona menzionata nella parte A è stata informata dell'ordinanza cautelare europea in conformità all'articolo 5. Una traccia per iscritto di tale informazione è allegata al presente documento.

ALLEGATO

Modulario B

RELAZIONE SULLA VIOLAZIONE DI UN'ORDINANZA CAUTELARE EUROPEA¹³

La presente relazione è stata emessa da un'autorità di esecuzione.

Con la presente si dichiara che la persona menzionata nella parte A della presente relazione ha violato le misure cautelari elencate qui di seguito nella parte C.

Si allega una copia dell'ordinanza cautelare europea oggetto della presente relazione.

FIRMA:

DATA:

PARTE A

Informazioni sull'identità della persona oggetto di un'ordinanza cautelare europea
(per le informazioni complete si prega di fare riferimento all'ordinanza cautelare europea)

Cognome:.....

Nome:.....

Nome da nubile/celibe (se necessario):
.....

Sesso:.....

Nazionalità:.....

PARTE B

Informazioni sull'autorità di esecuzione

Denominazione ufficiale dell'autorità di esecuzione:

.....

Nome della persona di contatto:

.....

¹³

La relazione deve essere redatta o tradotta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o in un'altra lingua da esso accettata.

Funzione (grado/titolo):

.....
.....

Indirizzo:

.....
.....

Telefono: (prefisso nazionale) (prefisso locale):.....

Fax: (prefisso nazionale) (prefisso locale):.....

Indirizzo di posta elettronica:

.....

Riferimento del procedimento (se necessario):

.....

PARTE C

Misure cautelari

La persona menzionata nella parte A ha violato i seguenti obblighi cui era sottoposta ai sensi dell'ordinanza cautelare europea di cui in allegato:

- ☐ di rendersi disponibile a ricevere il provvedimento che dispone il giudizio per il procedimento penale relativo al reato ascrittogli, e assistere alle udienze se convocata;
- ☐ di non ostacolare il regolare andamento della giustizia o commettere reati;
- ☐ di assistere alle udienze preliminari relative al reato / ai reati di cui è imputata;
- ☐ di rimborsare le spese sostenute dall'uso della forza pubblica per garantire la sua presenza all'udienza preliminare o al processo;
- ☐ di presentarsi nei giorni e nelle ore stabiliti in un luogo fissato nello Stato di esecuzione;
- ☐ di presentarsi alle autorità di esecuzione nei seguenti luoghi nei giorni e nelle ore stabiliti;
- ☐ di consegnare il passaporto o gli altri documenti identificativi all'autorità dell'esecuzione;
- ☐ di trovarsi nel proprio luogo di residenza, di lavoro determinato nello Stato dell'esecuzione nei giorni e nelle ore stabiliti;
- ☐ divieto di entrare in luoghi o aree determinati nello Stato di emissione senza autorizzazione;

- ☐ divieto di compiere determinate attività;
- ☐ di sottoporsi a uno specifico trattamento sanitario.
- ☐ altre

.....

.....

.....

.....

.....

Dettagli delle circostanze (compresa la data e il luogo) in cui ha avuto luogo la violazione:

.....

.....

.....

.....

.....

.....



EUROPEAN
COMMISSION

Brussels, 5.2.2014
SWD(2014) 34 final

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT

Tables "State of play" and "Declarations"

Accompanying the document

**REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
THE COUNCIL**

**on the implementation by the Member States of the Framework Decisions
2008/909/JHA, 2008/947/JHA and 2009/829/JHA on the mutual recognition of judicial
decisions on custodial sentences or measures involving deprivation of liberty, on
probation decisions and alternative sanctions and on supervision measures as an
alternative to provisional detention**

{COM(2014) 57 final}

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT

Tables "State of play" and "Declarations"

Accompanying the document

**REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
THE COUNCIL**

**on the implementation by the Member States of the Framework Decisions
2008/909/JHA, 2008/947/JHA and 2009/829/JHA on the mutual recognition of judicial
decisions on custodial sentences or measures involving deprivation of liberty, on
probation decisions and alternative sanctions and on supervision measures as an
alternative to provisional detention**

ANNEX 1

Table State of Play of implementation of the three Framework Decisions by the Member States

	FD 2008/909/JHA ON TRANSFER OF PRISONERS	FD 2008/947/JHA ON PROBATION AND ALTERNATIVE SANCTIONS	FD 2008/829/JHA ON EUROPEAN SUPERVISION ORDER
<i>Deadline for implementation</i>	<i>5.12.2011</i>	<i>6.12.2011</i>	<i>1.12.2012</i>
AT	YES (1.1.2012)	YES (1.8.2013)	YES (1.8.2013)
BE	YES (18.6.2012)	YES (23.6.2013)	NO
BG	NO	YES (14.3.2012)	NO
CZ	YES (1.1.2014)	YES (1.1.2014)	YES (1.1.2014)
CY	NO	NO	NO
DE	NO	NO	NO
DK	YES (5.12.2011)	YES (5.12.2011)	YES (1.12.2012)
EE	NO	NO	NO
EL	NO	NO	NO
ES	NO	NO	NO
FI	YES (5.12.2011)	YES (5.12.2011)	YES (1.12.2012)
FR	YES (7.8.2013)	NO	NO
HR	YES (1.7.2013)	YES (1.7.2013)	YES (1.7.2013)
HU	YES (1.1.2013)	YES (1.1.2013)	YES (1.1.2013)
IE	NO	NO	NO
IT	YES (7.9.2010)	NO	NO
LT	NO	NO	NO
LU	YES (1.3.2011)	NO	NO
LV	YES (1.7.2012)	YES (1.7.2012)	YES (1.7.2012)
MT	YES (1.1.2012)	NO	NO
NL	YES (1.11.2012)	YES (1.11.2012)	YES (1.11.2013)
PL	YES (1.1.2012)	YES (1.1.2012)	YES (1.12.2012)
PT	NO	NO	NO
RO	YES (25.12.2013)	YES (25.12.2013)	YES (25.12.2013)
SE	NO	NO	NO
SI	YES (20.9.2013)	YES (20.9.2013)	YES (20.9.2013)
SK	YES (1.2.2012)	YES (1.2.2012)	YES (1.7.2013)
UK	YES (5.12.2011)	NO	NO
TOTAL:	18 MS	14 MS	12 MS

ANNEX 2
Table of Declarations¹

Council Framework Decision 2008/909/JHA of 27 November 2008 on the application of the principle of mutual recognition to judgments in criminal matters imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty (*Transfer of Prisoners*)

	Article 2(1) (Competent Authorities)	Article 23 (Languages)	Article 26(4) (Existing and new agreements)	Article 4(7) (Reciprocity and prior consent)	Article 7(4) (Double criminality)	Article 28(2) (Transitional provisions)
AT	Executing: Regional Courts Issuing: The Federal Ministry of Justice	German		Yes	Yes	
BE	Executing: Public Prosecutor of Brussels. If consent is required: Ministry of Justice Issuing: Public Prosecutor of the judicial district in which the sentence was issued or Ministry of Justice (if the person is in Belgium)	Dutch, French, German or English				
BG						
CZ	Executing: Regional Courts Issuing: District Courts, Regional Courts, the Municipal Court in Prague and the Municipal Court in Brno	Czech, Slovak Article 23(3): the translation into Czech or Slovak of the judgment or essential parts of it, can be requested			Yes	
DK	Executing/Issuing:	Danish	Yes			

¹ The purpose of this table is to begin a compilation of the declarations made by the Member States pursuant to the provisions of the Framework Decisions. The accuracy of the data therein will depend on the information provided by Member States.

	Article 2(1) (Competent Authorities)	Article 23 (Languages)	Article 26(4) (Existing and new agreements)	Article 4(7) (Reciprocity and prior consent)	Article 7(4) (Double criminality)	Article 28(2) (Transitional provisions)
	Ministry of Justice					
DE						
EE						
EL						
ES						
FI	Executing: District Courts Issuing: Central administrative office of the Criminal Sanctions Agency	Finnish, Swedish or English	Yes			
FR	Executing: The District Prosecutor Issuing: The Public Prosecutor					
HR	Executing: County Courts or, if the competence cannot be established, the County Court of Zagreb Issuing: County Courts	Croatian or English (in urgent cases)			Yes	
HU	Executing/Issuing: Ministry of Public Administration and Justice	Hungarian Article 23(3): the translation into Hungarian of the judgment or essential parts of it, can be requested			Yes	
IE					Yes	Yes
IT	Executing/Issuing: Ministry of Justice		"In relation to Romania, Italy intends to continue to apply existing bilateral agreement on cooperation for transfer			

	Article 2(1) (Competent Authorities)	Article 23 (Languages)	Article 26(4) (Existing and new agreements)	Article 4(7) (Reciprocity and prior consent)	Article 7(4) (Double criminality)	Article 28(2) (Transitional provisions)
			of sentenced persons to custodial sentences; sentenced persons to whom has been imposed the measure of deportation or that of accompanying to the border, as laid down by the Italian Law (n. 281 of 30/12 /2005) entered into force on 11/04/2006, in so far as such cooperation allows the objectives of the Framework Decision to be extended or enlarged and helps to simplify or facilitate further the procedures for the enforcement of custodial sentences"			
CY						
LV	Executing/Issuing: District Courts Ministry of Justice (Central Authority)	Latvian				
LT						
LU	Executing/Issuing: State Public Prosecutor's Office	French, English and German				
MT	Executing: The Office of the Attorney General Issuing: The Court of Criminal Jurisdiction	Maltese or English				Yes
NL	Executing/Issuing: Ministry of Justice	Dutch and English			Yes	Yes
PL	Executing/Issuing: Regional Courts	Polish			Yes	Yes
PT						

	Article 2(1) (Competent Authorities)	Article 23 (Languages)	Article 26(4) (Existing and new agreements)	Article 4(7) (Reciprocity and prior consent)	Article 7(4) (Double criminality)	Article 28(2) (Transitional provisions)
RO						
SI	Executing: District Courts or, if the competence cannot be established, District Court in Ljubljana Issuing: District Courts	Slovenian, English Article 23(3): the translation into Slovenian of the judgment or essential parts of it, can be requested			Yes	
SK	Executing: Regional Courts or, if the competence cannot be established, Regional Court in Bratislava Issuing: Regional Courts	Slovak Article 23(3): the translation into Slovak of the judgment or essential parts of it, can be requested				
SE						
UK	Executing/Issuing: England and Wales: The Cross Border Transfer Section National Offender Management Service London Scotland: Scottish Prison Service Headquarters Edinburgh Northern Ireland: The Northern Ireland Prison Service Belfast	English				

Council Framework Decision 2008/947/JHA of 27 November 2008 on the application of the principle of mutual recognition to judgments and probation decisions with a view to the supervision of probation measures and alternative sanctions (*Probation and Alternative Sanctions*)

	Article 3(1) (Competent Authorities)	Article 4(2) (Additional types of probation measures and alternative sanctions)	Article 5(4) (Conditions of forwarding a judgment / probation decision)	Article 10(4) (Double criminality)	Article 14(3) (Refusal to assume responsibility for subsequent decisions)	Article 21 (Languages)	Article 23 (Other agreements and arrangements)
AT	Executing: Regional Courts Issuing: District Courts and Regional Courts		If particular circumstances or links of the sentenced person to Austria are of such intensity that monitoring in Austria will serve the facilitation of social rehabilitation and reintegration of the sentenced person into society		In certain cases, AT will refuse to assume responsibility for subsequent decisions referred to in Article 14(1)(b) and (c)	German Other languages if based on reciprocity, i.e. that the executing State shall accept certificates in German	
BE	Executing: Public Prosecutor. If consent is required: Ministry of Justice Issuing: Public Prosecutor					Dutch, French, German, English	
BG	Executing: Provincial Courts or Sofia City Court Issuing: First-instance Courts		In exceptional cases, if the person is present in, or will move to Bulgaria, in order to work, study, or train or because he is a family member of a lawful resident of			Bulgarian	

	Article 3(1) (Competent Authorities)	Article 4(2) (Additional types of probation measures and alternative sanctions)	Article 5(4) (Conditions of forwarding a judgment / probation decision)	Article 10(4) (Double criminality)	Article 14(3) (Refusal to assume responsibility for subsequent decisions)	Article 21 (Languages)	Article 23 (Other agreements and arrangements)
			Bulgaria				
CZ							
CY							
DE							
DK	Executing/Issuing : Ministry of Justice or his/her representative - Department of Prisons and Probation	Decisions on intensive monitoring at the sentenced person's place of residence			In certain cases, DK will refuse to assume responsibility for subsequent decisions referred to in Article 14(1)(b) and (c)	Danish	
EE							
EL							
ES							
FI	Executing/Issuing : Central administrative office of the Criminal Sanctions Agency / District courts		Where probation in Finland because of particular personal circumstances or other special reason would favour chances of adjusting to society		In certain cases, FI will refuse to assume responsibility for subsequent decisions referred to in Article 14(1)(b) and (c)	Finnish, Swedish English	Act on cooperation between Finland and other Nordic States will continue to apply
FR							

	Article 3(1) (Competent Authorities)	Article 4(2) (Additional types of probation measures and alternative sanctions)	Article 5(4) (Conditions of forwarding a judgment / probation decision)	Article 10(4) (Double criminality)	Article 14(3) (Refusal to assume responsibility for subsequent decisions)	Article 21 (Languages)	Article 23 (Other agreements and arrangements)
HR	Executing: County Courts or, if the competence cannot be established, County Court of Zagreb Issuing: County Courts for the decisions issued by themselves as well as for the decisions of the municipal courts from the area of their local competence	- the court may order the offender to pay a certain amount of money within a certain date in favour of a public institution, or towards humanitarian or charitable purposes, or into a fund for compensating victims of crime, if appropriate with regard to the offence committed and the identity of the offender, -the supervised disposal of revenue in accordance with the needs of the persons whom offenders are required to support by law and according to the advice of the probation authority, -protective orders for the benefit of the victim or other persons, -the prohibition of harassing or stalking victims or any other person, -the fulfilment of maintenance obligations	Consent of the Ministry of Justice together with that of the sentenced person is required. The social rehabilitation and reintegration of the sentenced person will be taken into account		In certain cases, HR will refuse to assume responsibility for subsequent decisions referred to in Article 14(1)(b) and (c)	Croatian or English (in urgent cases)	

	Article 3(1) (Competent Authorities)	Article 4(2) (Additional types of probation measures and alternative sanctions)	Article 5(4) (Conditions of forwarding a judgment / probation decision)	Article 10(4) (Double criminality)	Article 14(3) (Refusal to assume responsibility for subsequent decisions)	Article 21 (Languages)	Article 23 (Other agreements and arrangements)
HU	Executing: Local Courts or, if the competence cannot be established, Buda Central District Court Issuing: Local Courts	- ban from visiting sport events - work performed in amends	If the sentenced person provides proof of close family, cultural or economic connections with Hungary	Yes		Hungarian	
IE							
IT							
LT							
LU							
LV	Executing/Issuing: District Courts Ministry of Justice (Central Authority)					Latvian	
MT							
NL	Executing/Issuing: Public Prosecutor in Haarlem	Decision on electronic supervision		Yes	In certain cases, NL will refuse to assume responsibility for subsequent decisions referred to in Article 14(1)(b) and (c)	Dutch and English	
PL	Executing/Issuing: District Courts, Regional Courts, Regional Court of Warsaw		Where the Polish authorities deem that this would better serve the educational or preventive aims of the sanction	Yes	In certain cases, PL will refuse to assume responsibility for subsequent decisions referred to in Article 14(1)(b) and (c)	Polish	
PT							

	Article 3(1) (Competent Authorities)	Article 4(2) (Additional types of probation measures and alternative sanctions)	Article 5(4) (Conditions of forwarding a judgment / probation decision)	Article 10(4) (Double criminality)	Article 14(3) (Refusal to assume responsibility for subsequent decisions)	Article 21 (Languages)	Article 23 (Other agreements and arrangements)
RO							
SE							
SI	Executing: District Courts or, if the competence cannot be established, District Court in Ljubljana. Issuing: District Courts				In certain cases, SI will refuse to assume responsibility for subsequent decisions referred to in Article 14(1)(b) and (c)	Slovenian, English	
SK	Executing: Regional Courts or, if the competence cannot be established, Regional Court in Bratislava Issuing: Regional Courts					Slovak	
UK							

Council Framework Decision 2009/829/JHA of 23 October 2009 on the application of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention (*European Supervision Order*)

	Article 6 (1) (Competent Authorities)	Article 7 (3) (Recourse to Central Authority)	Article 8 (2) (Types of supervision measures)	Article 9 (4) (Conditions of forwarding supervision measures)	Article 14 (4) (Double criminality)	Article 21 (3) (Surrender of the person)	Article 24 (Languages)	Article 26 (3)(4) (Existing and new agreements)
AT	Executing: Regional Courts Issuing: Regional Courts		- an obligation not to drive a vehicle - an obligation to deposit a certain sum of money or to give another type of guarantee - an obligation to undergo therapeutic treatment or treatment for addiction	If particular circumstances or links of the sentenced person to Austria are of such intensity that monitoring in Austria will serve the social rehabilitation and reintegration of the sentenced person into society		AT will apply Article 2 (1) of FD EAW	German Other languages if based on reciprocity, i.e. that the executing State shall accept certificates in German	
BE								
BG								
CZ	Executing: District Courts Issuing: - all Courts (District Courts, Regional Courts, High Courts, the Municipal Court in Prague, the Municipal Court in Brno and the Supreme Court)	Ministry of Justice and the Supreme Prosecutor's Office		- the person against whom such a decision is directed requests that it be sent to the Czech Republic for recognition and execution; - the person against whom such a decision is directed is staying in the Czech Republic, or if it can reasonably be assumed		CZ will apply Article 2 (1) of FD EAW	Czech, Slovak	

	Article 6 (1) (Competent Authorities)	Article 7 (3) (Recourse to Central Authority)	Article 8 (2) (Types of supervision measures)	Article 9 (4) (Conditions of forwarding supervision measures)	Article 14 (4) (Double criminality)	Article 21 (3) (Surrender of the person)	Article 24 (Languages)	Article 26 (3)(4) (Existing and new agreements)
	- all Prosecutors' Offices (District Prosecutors' Offices, Regional Prosecutors' Offices, High Prosecutors' Offices, the Municipal Prosecutor's Office in Prague, the Municipal Prosecutor's Office in Brno and the Supreme Prosecutor's Office)			that this person intends to stay here; and - a single judge agrees to accept the decision of that Member State for recognition and execution in the Czech Republic because of the appropriateness and effectiveness of this procedure in terms of ensuring that influence is successfully exerted on that person and that his conduct is efficiently controlled				
CY								
DE					Yes			
DK	Executing/Issuing: Ministry of Justice		Other measures which are less severe than provisional detention including those listed in Article 8(2)			DK will apply Article 2(1) of FD EAW	Danish	
EE								
EL								

	Article 6 (1) (Competent Authorities)	Article 7 (3) (Recourse to Central Authority)	Article 8 (2) (Types of supervision measures)	Article 9 (4) (Conditions of forwarding supervision measures)	Article 14 (4) (Double criminality)	Article 21 (3) (Surrender of the person)	Article 24 (Languages)	Article 26 (3)(4) (Existing and new agreements)
ES								
FI	Executing: Public Prosecutor Issuing: - Public Prosecutor - District Courts, Courts of Appeal and Supreme Court	Ministry of Justice		Consent may be given if the person concerned has requested that supervision be carried out in Finland and if this is justifiable on grounds of the personal circumstances of the supervised person or for some other special reason			Finnish, Swedish or English. The competent authority may also accept contact requests in another language if no obstacle to its use exists	
FR								
HR	Executing: The County State Attorney's Offices, if the competence cannot be established, County Court of Zagreb Issuing: County Courts	Ministry of Justice	- the execution of measures prohibiting the performance of certain business activities - the prohibition of driving motor vehicles, with the temporary suspension of driving licences	Consent may be given at the request of the person whom these measures refer to, on the condition that the latter authority consents to it and if the person has given consent, provided that the person has resided in Croatia at least one year and is bound by family or business connections		HR will apply Article 2(1) of FD EAW	Croatian or English (in urgent cases)	
HU	Executing: Local Courts or, if the competence cannot be established, Buda Central			If the sentenced person provides proof of close family, cultural or economic connections	Yes		Hungarian	

	Article 6 (1) (Competent Authorities)	Article 7 (3) (Recourse to Central Authority)	Article 8 (2) (Types of supervision measures)	Article 9 (4) (Conditions of forwarding supervision measures)	Article 14 (4) (Double criminality)	Article 21 (3) (Surrender of the person)	Article 24 (Languages)	Article 26 (3)(4) (Existing and new agreements)
	District Court Issuing: Local Courts			with Hungary				
IE								
IT								
LT					Yes			
LU								
LV	Executing/Issuing: Prosecutor General's Office						Latvian	
MT								
NL	Executing/Issuing: Public Prosecutor in Haarlem		Decision on electronic supervision	If the person concerned has requested the decision to be forwarded and if proven and sufficient links exists with the Netherlands		NL will apply Article 2(1) of FD EAW	Dutch and English	
PL	Executing: Public Prosecutor's Offices		- the obligation to refrain from carrying out an official function or	A public prosecutor may consent to the execution of a ruling against a person who is not	Yes			

	Article 6 (1) (Competent Authorities)	Article 7 (3) (Recourse to Central Authority)	Article 8 (2) (Types of supervision measures)	Article 9 (4) (Conditions of forwarding supervision measures)	Article 14 (4) (Double criminality)	Article 21 (3) (Surrender of the person)	Article 24 (Languages)	Article 26 (3)(4) (Existing and new agreements)
	Issuing: Regional Courts or Public Prosecutor's Offices		profession - the obligation to refrain from engaging in a specified type of activity - the obligation to refrain from driving a specified type of vehicle	lawfully and ordinarily residing in Poland if it greatly contributes to ensuring the proper conduct of proceedings				
PT								
RO								
SE								
SI	Executing: District Courts or, if the competence cannot be established, District Court in Ljubljana Issuing: District Courts		- an obligation not to engage in specified activities in relation with the offence(s) allegedly committed, which may include involvement in a specified profession or field of employment - an obligation not to drive a vehicle - an obligation to deposit a certain sum of money or to	If it may be expected, based on the circumstances of each individual case, that the defendant will permanently or temporarily reside on the territory of Slovenia during the enforcement of the measure and the supervision of the enforcement will be effective			Slovenian, English	

Article 6 (1) (Competent Authorities)	Article 7 (3) (Recourse to Central Authority)	Article 8 (2) (Types of supervision measures)	Article 9 (4) (Conditions of forwarding supervision measures)	Article 14 (4) (Double criminality)	Article 21 (3) (Surrender of the person)	Article 24 (Languages)	Article 26 (3)(4) (Existing and new agreements)
		give another type of guarantee, which may either be provided through a specified number of instalments or entirely at once - an obligation to undergo therapeutic treatment or treatment for addiction					
SK Executing: Regional Courts or, if the competence cannot be established, Regional Court in Bratislava Issuing: Regional Courts		- an obligation not to engage in specific activities in relation with the offence(s) allegedly committed, which may include working in a specified profession or field of employment - driving bans	If it is the Member State in which the person concerned has their habitual residence and was previously authorised by the competent authority of the Member State to which the decision on supervision measures is referred Condition that the person concerned has their habitual residence in the Slovak Republic, unless other reasons arising from the Framework Decision prevent this			Slovak	
UK							

